

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BARI
“ALDO MORO”
FACOLTÁ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA IN *EDUCAZIONE PROFESSIONALE*
NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E
MARGINALITÁ

TESI DI LAUREA IN
DIRITTO PENITENZIARIO:

“IL CARCERE UTILE”

RELATORE:

Professore Leonardo IANNONE

LAUREANDA:

Irma FOSSO

Anno Accademico 2009\2010

INTRODUZIONE.....	4
1. FUNZIONE RIEDUCATIVA DEL CARCERE: DISAMINADELLA NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.....	6
1.1. I principi cardine sulla responsabilità e sulla pena nella Costituzione Italiana	6
1.2. Le principali leggi in materia penitenziaria	14
1.2.1. La legge di Ordinamento Penitenziario (26 luglio 1975 n. 354).....	15
1.2.2. La legge “Gozzini” (10 ottobre 1986 n. 663).....	22
1.2.3. Il regolamento di esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario (legge 30 giugno 2000 n. 230).....	27
1.3. Normativa internazionale.....	30
1.3.1. Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 1948	31
1.3.2. Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	36
1.3.3. Regole penitenziarie europee, aggiornate nel gennaio 2006	40

1.4. Le istituzioni internazionali preposte al controllo del rispetto del detenuto.....	42
1.4.1. Consiglio d'Europa: (“ <i>garante della sicurezza democratica fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo</i> ”)	43
1.4.2. Corte Europea dei diritti dell'uomo: la tutela dei diritti individuali	46
1.4.3. Comitato per la prevenzione della tortura	50
2. CARCERE E SOCIETA' : IL RUOLO DEI MASS MEDIA	55
2.1. Percezione della giustizia da parte della società: visione sociale del carcere.....	55
2.2. Percezione sociale del carcerato: mostri o uomini?	67
2.3. Vallanzasca e Omar Favaro: pena “non certa” o giusto corso della legge?	74
2.4. Ruolo ed influenza dei <i>mass media</i> nella vita del detenuto.	82
3. CARCERE UTILE.....	88
3.1. L'importanza di investire sul trattamento: statistiche sulla recidiva.....	88

3.2. Regime di custodia attenuata.....	100
3.2.1. Caratteristiche strutturali	105
3.2.2. Utenza.....	109
3.2.3. Gestione degli spazi.....	112
3.2.4. Controlli.....	113
3.2.5. Trattamento terapeutico	114
3.2.6. Gestione del tempo: lavoro e formazione.....	116
3.3. Carcere “ <i>Luigi Daga</i> ” di Laureana: una sfida nel grembo della mafia.....	119
3.3.1. Progetto giovani.....	122
3.3.2. Il progetto pedagogico	124
CONCLUSIONI.....	130
BIBLIOGRAFIA	134

INTRODUZIONE

“In questo girotondo di anime, chi si ferma è perso e resta qua”: a questa frase ho pensato durante i giorni del mio tirocinio presso il carcere minorile *“Fornelli”* di Bari. Questa è la frase che racchiude tutto ciò che penso del carcere: se non si prova a cambiare qualcosa, a fare in modo che la detenzione porti alla salvezza e alla reintegrazione del detenuto, la persona sarà persa. Questo è il pensiero che mi ha spinto ad approfondire la tematica di cui a questa tesi: l'importanza della rieducazione, non solo per il condannato stesso, ma anche per noi tutti. Perché non è vero che il modo per essere al sicuro è quello di sbattere tutti i “delinquenti” in carcere o la cosiddetta “tolleranza zero”. Perché prima o poi, essi usciranno dal carcere e avranno di nuovo a che fare con noi. E se quelle anime, smarrite al momento dell' ingresso in carcere, non trovano un modo per poter riflettere sul proprio vissuto, redimersi e cambiare rotta, torneranno ancora a delinquere.

In questo mio lavoro di tesi parlo di “*carcere utile*” sia come critica nei confronti di istituzioni ancora improntate maggiormente sul modello retributivo del carcere, sia come modo per rendere la permanenza in carcere il più proficua, dal punto di vista umano.

Il carcere utile non è un luogo dove il regime penitenziario è assente o troppo indulgente, al contrario. È un luogo dove ci sono delle regole, regole rigide che vanno seguite, ma che al contempo permettono al soggetto di vivere in modo “impegnato” il tempo in carcere. Il carcere utile non è una mia formulazione utopistica, ma una previsione a livello normativo nonché una realtà, in alcune carceri all’avanguardia.

È dunque, a mio giudizio, fondamentale diffondere la consapevolezza che, se si lascia che le cose restino come sono, che cioè nelle carceri si possa continuare a morire spiritualmente e fisicamente, le conseguenze le avvertiremo anche noi.

1. FUNZIONE RIEDUCATIVA DEL CARCERE: DISAMINA DELLA NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

1.1. I principi cardine sulla responsabilità e sulla pena nella Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio del 1948.

L'intesa che permise la realizzazione della costituzione è stata più volte definita un «compromesso costituzionale», consistente in una commistione di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche rinunce e successi. Le forze in seno all'assemblea, infatti, tendenzialmente, non avendo previsioni attendibili sul possibile

proseguo della vita politica italiana, piuttosto che tentare di ostacolare le altre parti politiche, spinsero per l'approvazione di norme che rispecchiassero i rispettivi principi base.

Giorgio La Pira sintetizzò le due concezioni costituzionali e politiche alternative dalle quali si intendeva differenziare la nascente Carta, distinguendone una "*atomista, individualista, di tipo occidentale, rousseauiana*" ed una "*statalista, di tipo hegeliano*". Secondo i costituenti, riferì La Pira, si pensò di differenziarla in base al principio recando così: "*per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale*"¹.

Da questa volontà è nata, dunque, la Costituzione Italiana: splendido esempio di concertazione tra i valori politico- morali di più schieramenti.

¹ Intervista rilasciata da Giorgio La Pira a "La storia siamo noi"

Sebbene siano passati più di 60 anni dalla sua formulazione e nonostante i mutamenti sociali e politici dei quali è stata oggetto la società italiana, i suoi principi sono ancora pienamente condivisi.

Prima di passare alla disamina di quegli articoli che recano riferimenti espliciti alla problematica relativa alla pena e alla responsabilità, sarà bene che io mi soffermi su alcuni articoli di grande importanza sociale che spesso, soprattutto nei confronti dei detenuti, si travalicano o si calpestano.

Come ad esempio l'articolo 2 Cost. che sancisce i diritti inviolabili dell'uomo *“sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità”* e afferma altresì il dovere di adempiere agli obblighi di solidarietà *“politica, economica e sociale”*.

I principi appena menzionati costituiscono la base per la fondazione di uno stato democratico. Però, purtroppo, accade che, soprattutto per coloro che hanno commesso dei reati e che quindi, per legge, sono stati condannati ad una limitazione della propria libertà, all'interno dell'istituzione carceraria, non vedano rispettati tali diritti. Eppure, nella formulazione originaria, così come in quella vigente, tali diritti non sono stati oggetto di nessuna limitazione, proprio perché i nostri padri costituenti ne riconoscevano

l'importanza; prova ne sia che i grandi valori e principi che riguardano la persona e il rispetto della stessa, sono contemplati nei primi 12 articoli, ovvero quelli immutabili.

Un altro articolo molto significativo è l'articolo 3 Cost., che sancisce il diritto di uguaglianza formale e sostanziale dell'uomo di fronte alla legge; in particolare nella seconda parte dell'articolo, si può leggere che *“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

Lo Stato, quindi, non solo deve garantire che ognuno venga trattato in modo uguale davanti alla legge, ma dovrebbe anche rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti un'esistenza dignitosa. Ebbene, io non credo che all'articolo 3 Cost. sia dato lo spazio dovuto all'interno della nostra società, e soprattutto all'interno delle nostre carceri, dove spesso e volentieri i principi della Carta Costituzionale vengono “lasciati al di fuori delle recinzioni”.

Ma l'articolo che maggiormente si collega alla tematica in esame è, senza dubbio l'art. 27 Cost..

Il primo comma dell'articolo 27 Cost. afferma “*la responsabilità penale è personale*”; pertanto il ricorso della pena da parte del legislatore si legittima in relazione non ad ogni offesa a un bene giuridico, ma soltanto con riguardo ad offese recate colpevolmente, ad offese che siano personalmente ascrivibili all'autore. Entra così in gioco il principio di colpevolezza, di rango costituzionale, che è quindi legato al caso in cui il fatto vietato è frutto di una libera scelta dell'agente o, almeno, è da lui evitabile con la dovuta diligenza.²

La seconda parte dell'articolo afferma che “*l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*”. Sembrerebbe una cosa ovvia: se una persona non viene condannata non può essere ritenuta la vera esecutrice di un atto penalmente perseguibile; tuttavia ciò non è altrettanto ovvio dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista del trattamento penitenziario. Infatti nella società molto spesso si assiste ad una sorta di processo, definito “mediatico”, che porta l'imputato non solo ad essere condannato

² VERDE S., *Massima sicurezza, dal carcere speciale allo Stato penale*, Roma 2002, pag. 54.

come colpevole, ma anche ad essere perseguitato insieme alla sua famiglia, come se non esistesse la differenza tra l'essere condannato e l'essere imputato.

Questo lo si nota anche all'interno delle carceri, dove spesso c'è promiscuità tra detenuti definitivi (cioè coloro che hanno ricevuto la condanna definitiva e che non possono o non vogliono ricorrere al grado di giudizio successivo) e non definitivi (che possono essere appellanti, giudicabili o ricorrenti³).

Bisogna rilevare, però, che a questo comma è stata data maggiore rilevanza con la legge 354/75, in cui si è previsto che per gli imputati non si poteva prevedere alcuna finalità educativa del trattamento penitenziario, proprio perché non si poteva ritenere che il soggetto avesse bisogno di una rieducazione dal momento in cui, per legge, veniva ancora ritenuto innocente.⁴

La Costituzione del 1948, attraverso l'art. 27 Cost. 3 comma, impegna il legislatore a orientare la pena, in particolare la pena detentiva, verso la finalità rieducativa, cioè verso l'obiettivo del suo

³ CANEPA M. - MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Milano 2002, pag. 168

⁴ MARTINES T., *Diritto Costituzionale*, Milano 2005 pag. 587

reinserimento nella società: funzione primaria della pena, nella fase dell'esecuzione, è dunque quella di fornire un aiuto al condannato perché possa vivere nella società nel rispetto della legge penale ⁵.

Questa scelta è di grande rilevanza sul piano degli indirizzi di politica penitenziaria ed è opportuno, in primo luogo, richiamare alla memoria che la precisa indicazione della finalità rieducativa della pena fu approvata nel corso dei lavori preparatori alla Costituzione, superando l'opposizione di chi avrebbe preferito far dichiarare la rieducazione come mero «*fine collaterale dell'esecuzione della pena*» ⁶.

La rieducazione del condannato non si configura però come un'imposizione di determinati valori rispetto ad altri da parte dello Stato; al contrario la Costituzione intende il fine rieducativo nel senso di riportare il detenuto al rispetto della legge penale, senza dover inculcare in lui una determinata scala di valori ⁷.

⁵ MARINUCCI G. - DOLCINI E., *Manuale di Diritto Penale*, Milano 2006 pag. 523

⁶ L'espressione riportata tra virgolette è dell'onorevole Leone in Atti dell'Assemblea Costituente, 15 aprile 1947, 2879

⁷ DOLCINI E. (1950), «*La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*», in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pag. 57

Per questo è importante che il carcerato non viva la detenzione come semplice punizione per ciò che ha fatto, ma come un'opportunità per “correggere il tiro”, per poter, cioè, capire non solo i motivi della sua detenzione, ma, soprattutto, come poter modificare la propria vita dal momento della carcerazione in poi.

Garantire tutto questo, vuol dire dare una possibilità al detenuto di redimersi, di poter iniziare una nuova vita.

Investire sulla persona, in qualsiasi ambito, è rischioso e soprattutto non c'è nessuna sicurezza che si possa riuscire. Ma è un rischio che bisogna correre, soprattutto perché c'è una norma costituzionale che lo prevede e legittima. Inoltre investire su queste persone e cercare di aiutarle a trovare un nuovo e giusto modo di vivere, favorisce anche la società stessa che, oggi più di ieri, è all'erta e spaventata per gli atti di violenza “gratuiti” ed “inaspettati” che continuano a proliferare.

1.2. Le principali leggi in materia penitenziaria

Dopo la Costituzione del 1948, la società ha dovuto adeguarsi man mano ai nuovi principi sui quali si basava la neo società democratica. Questo valse soprattutto in materia penale e penitenziaria, già di difficile trattazione, nella quale i principi di solidarietà e rieducazione, resero ancora più difficoltoso riuscire a formulare leggi, senza essere tacciati come troppo permissivi.

Nel tempo è andata delineandosi una concezione di pena tesa, da una parte, a ridurre il carattere afflittivo proprio della pena detentiva e, dall'altro, a trovare mezzi diversi dalla sanzione penale per attuare la tutela del bene⁸.

Le teorie che delimitano la finalità della pena, che si sono man mano susseguite, hanno però tutte avuto come base da cui partire il concetto di proporzionalità⁹: il bene tutelato deve essere tale da giustificare l'applicazione del "male" che costituisce l'essenza della pena.

⁸ NUVOLONE P., "Pena", in *Enciclopedia dir.*, vol. XXXII, Milano 1982, pag. 787

⁹ CATTANEO M. A., *Pena Diritto e Dignità Umana*, Torino 1990, pag. 7

Sarà bene dunque passare in rassegna alcune leggi che hanno segnato una svolta dal punto di vista del trattamento penitenziario e non solo. Sebbene alcune siano state condizionate dal periodo storico all'interno del quale furono formulate, sono riuscite gradatamente a delineare, almeno in teoria, il profilo di un carcere utile. Utile perché, attraverso la sua impostazione, permette a coloro che lo dovranno “subire”, una rivisitazione del loro vissuto, in modo tale da poter sfruttare in modo positivo e costruttivo gli anni vissuti in limitazione della libertà. È un carcere utile perché tutela il diritto ad un “dopo”, non lasciato al caso, ma indirizzato verso un fine, verso un progetto.

1.2.1. La legge di Ordinamento Penitenziario (26 luglio 1975 n. 354)

Con la stesura della legge di Ordinamento Penitenziario del 26 luglio 1975 n. 354¹⁰, il legislatore si è preoccupato in primo luogo di arginare l'azione de socializzante del carcere, risparmiando a chi vi fa ingresso brutali effetti di annientamento della personalità e rovinose forme di contagio criminale.

In secondo luogo, ha cercato di salvaguardare alcuni rapporti tra il condannato e la società, aprendo il carcere verso l'esterno durante l'esecuzione¹¹.

Prima di descrivere le innovazioni introdotte dalla legge di Ordinamento Penitenziario, sarà utile operare una contestualizzazione del quadro storico-politico all'interno del quale è nata questa legge.

La legge n. 354/1975 prese le mosse dalla necessità di consentire il definitivo passaggio, sentito come ormai improrogabile, dal sistema

¹⁰ Da questo punto in poi: legge n. 354\1975

¹¹ MARINUCCI G. - DOLCINI E., *op. cit.*, pag. 523

statale autoritario a quello democratico, dando seguito al movimento di riforma dei codici penali che mirava a tradurre finalmente nella legislazione ordinaria i principi della nuova Carta Costituzionale e gli impegni assunti negli accordi internazionali¹². Essa, tuttavia, risentì inevitabilmente della situazione nazionale dell'epoca. Infatti la riforma mosse i primi passi nel periodo in cui il terrorismo politico conosceva, nel nostro Paese, una costante progressione¹³. Per questo vennero apportate modifiche rispetto all'assetto originario delle misure alternative proposte, diminuendone la funzione risocializzante e inibendo la possibilità di accedervi a determinate categorie di detenuti.

Tali restrizioni, secondo parte della dottrina, rappresentarono una sorta di "tributo politico" pagato per rendere meno osteggiata l'approvazione della nuova riforma penitenziaria e, così, facilitarne

¹² Il riferimento va alla Risoluzione O.N.U. 30 agosto 1955 contenente le *Regole minime per il trattamento dei detenuti*, al rispetto del quale l'Italia si era impegnata a adeguare la propria legislazione in materia penitenziaria.

¹³ CANEPA M.- MERLO S., *op. cit.*, pag. 195

l'accettazione da parte dell'opinione pubblica¹⁴.

Passiamo quindi all'analisi di questo importante testo di legge, e perché questa sia efficace è bene sin d'ora individuare i tre elementi essenziali che rivelano l'intento del legislatore di adeguare la normativa carceraria ai principi costituzionali:

- La qualificazione del trattamento;
- La previsione delle misure alternative alla detenzione;
- La giurisdizionalizzazione.¹⁵

Per quanto riguarda il primo punto, possiamo notare che nella lettura del testo di legge il primato della rieducazione balza agli occhi sin dal primo articolo della stessa, rubricato "*Trattamento e rieducazione*".

L'articolo statuisce così: "*Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona*" con un chiaro riferimento all'articolo 27 Cost.

¹⁴ GIOSTRA G. (1978), "Un limite non giustificato in tema di misure alternative", in *Politica del Diritto*, pag. 435

¹⁵ GOGGI F. (1976), "Elementi caratterizzanti del nuovo ordinamento penitenziario", in *Giustizia Penitenziaria*, I, pag. 118 ss

comma 3 e in perfetta linea con quello che era stato il principio costituzionale in vigore da circa 27 anni.

Enucleava, quindi, nelle sue linee essenziali il nuovo modo di concepire il momento detentivo, fondato sul *trattamento individualizzato* e strutturato in base alle caratteristiche personali del singolo detenuto. La realizzazione di questo programma avveniva grazie alla duplice partecipazione dello Stato e del detenuto. In base al cosiddetto "sinallagma rieducativo"¹⁶, lo Stato rinunciava ad esigere una parte della pena detentiva ancora da espiare in carcere; in cambio, il detenuto si impegnava a partecipare in prima persona all'opera di rieducazione che avrebbe consentito il suo reinserimento nella società attraverso l'utilizzo di strumenti trattamentali, quali le attività culturali, ricreative e sportive, l'istruzione, il lavoro e soprattutto le *misure alternative alla detenzione*, inclusive di occasioni di contatto col mondo esterno.

¹⁶ COMUCCI P., "Lo sviluppo delle politiche penitenziarie dall'ordinamento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata", in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie*, PRESUTTI A. (a cura di), Milano 1994, pag 5.

Bisogna, però, distinguere il mero trattamento rieducativo, dal trattamento penitenziario di cui si parla nella legge. Il trattamento penitenziario comprende *quel complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l'esecuzione di una sanzione penale*¹⁷, mentre il trattamento rieducativo è solo la parte del tutto, costituito da quello penitenziario¹⁸.

Fanno, quindi, come da secondo punto, la loro prima comparsa nella legislazione nazionale con la legge n. 354/1975 anche le misure alternative alla detenzione, in particolare, gli istituti di affidamento in prova e di semilibertà, che permettono di spostare, seppur sensibilmente, il tradizionale punto di equilibrio tra esigenze di neutralizzazione e istanze di non desocializzazione¹⁹.

Infatti esse permettono, a determinate condizioni e su premesse, di poter uscire prima del termine della pena dal circuito carcerario ed iniziare una forma di risocializzazione al di fuori di esso.

¹⁷ CANEPA M.- MERLO S., *op. cit.*, pag. 111

¹⁸ *Ibidem* pag. 112

¹⁹ MARINUCCI G. - DOLCINI E., *op. cit.*, pag. 523

Tali misure alternative verranno in seguito, con la legge Gozzini, rivisitate e modificate per renderle più accessibili e quindi anche più efficaci.

Venendo infine al terzo punto, la giurisdizionalizzazione, essa riguarda il passaggio di gestione delle questioni che concernano l'esecuzione della pena, dal Ministro della Giustizia al PM e al Magistrato di Sorveglianza. Infatti prima della riforma la competenza spettava al Ministro di Giustizia, secondo il Regio Decreto 28 maggio 1931 n. 602, articolo 43. Con ciò non si intendeva spostare i compiti dell'esecutivo al Giudiziario, bensì favorire l'introduzione di un sistema in cui la decisione su specifiche questioni inerenti la condizione del soggetto privato della libertà e l'adozione di determinati provvedimenti relativi alla salvaguardia dei diritti dello stesso, dovessero attenere al giudice, nel quadro di un procedimento che contempla il contraddittorio tra il P.M. ed il difensore²⁰.

²⁰ SOMMA E., *“La Giurisdizionalizzazione» dell'esecuzione penale e processo di sorveglianza”*, in *Atti del convegno di Lecce*, Milano 1977, pag. 159

1.2.2. La legge “Gozzini” (10 ottobre 1986 n. 663)

Un'ulteriore tappa nell'evoluzione dei contenuti della pena detentiva è segnata dalla legge del 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta legge “Gozzini”²¹. Tra le innovazioni nella sfera delle misure alternative alla detenzione, apportate da questa, una delle più significative è l'introduzione della detenzione domiciliare, nonché l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'affidamento in prova e della semilibertà. In relazione al trattamento dei condannati a pena detentiva, ha introdotto la possibilità di poter svolgere lavori, sia all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria, che all'esterno di questa²².

Essa risultò essere il frutto di più proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario avanzate in quel periodo sia dalla classe politica che dalla magistratura di sorveglianza.

²¹ Da questo punto in poi: legge Gozzini

²² MARINUCCI G. - DOLCINI E., *op. cit.*, pag. 523

L'obiettivo principale della legge Gozzini fu quello di far sì che l'esecuzione tendesse a favorire il graduale processo di reinserimento nella società del soggetto, attraverso un ampliamento delle possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e con la previsione di determinati meccanismi che incentivassero la partecipazione e la collaborazione attiva del detenuto nel trattamento. L'innovazione più importante della legge Gozzini fu la possibilità per il condannato di ottenere, stanti determinate condizioni, le misure alternative direttamente dallo stato di libertà con il preciso scopo di sottrarre il condannato dal contatto con l'ambiente carcerario.

Possiamo affermare che, con tale legge, si perseguivano due finalità: l'una di disciplinare la massima sicurezza, abrogando l'art. 90 della legge n. 354\1975; l'altra di ampliare le misure alternative alla detenzione²³.

²³ GOZZINI M., *“L'ordinamento penitenziario dopo la legge 663/1986. Problemi ancora aperti”*, in *Carcere e territorio: i nuovi rapporti promossi dalla legge Gozzini ed un'analisi del trattamento dei tossicodipendenti sottoposti a controllo penale*, LOVATI A. (a cura di), Milano 1988, pag 36

In particolare, la legge Gozzini ha previsto le seguenti misure:

- permessi premio: il giudice di sorveglianza può autorizzare, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni l'anno, il condannato a lasciare il carcere. Per l'applicabilità di questa misura è richiesto che il reo sia stato condannato a meno di tre anni di galera, o a più di tre anni ma ne abbia scontati almeno il 25%, oppure che abbia scontato almeno 10 anni se condannato all'ergastolo.
- affidamento al servizio sociale: il criminale condannato a meno di tre anni di prigione può subire alcune limitazioni alla sua libertà di circolazione o alle sue frequentazioni, essendo però inserito in un programma di riabilitazione che prevede fra le altre cose l'inserimento nel mondo del lavoro e la disintossicazione da eventuali dipendenze. Questa misura è ad esempio applicata a tossicodipendenti ed alcolisti.

- detenzione domiciliare: quando si è condannati alla reclusione e restano non oltre due anni da scontare, o quando si è condannati all'arresto di qualsiasi durata, attraverso questa legge si consente di scontare la pena in casa propria o altrui, o in altro luogo di dimora, anche pubblica. Questo beneficio si può ottenere nei casi seguenti:
 - ✓ donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente;
 - ✓ persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
 - ✓ persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;
 - ✓ persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

- semilibertà: se non si è affidati ai servizi sociali, le pene detentive non superiori ai sei mesi possono essere scontate in regime di semilibertà, cioè passando in carcere solo le ore notturne. Il regime di semi-libertà è applicabile agli ergastolani che hanno scontato almeno vent'anni in carcere.
- liberazione anticipata: la norma prevede che il condannato, in determinate circostanze, possa scontare la pena seguendo un calendario di 9 mesi invece che di 12, ovvero vedendosi scontati 45 giorni di pena ogni sei mesi di carcerazione. La normativa prevede di contare fra i sei mesi di carcerazione anche i momenti in cui il carcerato ha beneficiato di altre agevolazioni.

1.2.3. Il Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario (legge 30 giugno 2000 n. 230)

Il recente Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario, legge 30 giugno 2000 n.230²⁴, opera una revisione delle norme di esecuzione della legge n. 354/1975, resasi necessaria dall'evoluzione delle strutture e della disponibilità dell'amministrazione e dalle mutate esigenze trattamentali, nell'ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento²⁵.

Il Regolamento di esecuzione riguarda la gestione interna della vita carceraria. Sin dal primo articolo di tale legge, si intende, ancora una volta, ribadire l'importanza di un trattamento penitenziario e rieducativo volto *“a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”*. Ed è proprio in virtù di tale promozione

²⁴ Da questo punto in poi: Regolamento di esecuzione

²⁵ VITALI, *Il lavoro penitenziario*, Milano 2001, pag. 7 ss.

che sono stati previsti una serie di servizi ed agevolazioni che possano rendere le condizioni di permanenza in carcere più umane.

Il trattamento delineato dal Regolamento di esecuzione, infatti, presta maggiore attenzione alla proiezione del soggetto detenuto privilegiando un'esecuzione penale orientata sul versante extramurario²⁶.

È prevista la trasformazione del Centro Servizi Sociali per Adulti in una struttura multi professionale esterna garantendo interventi sempre più appropriati²⁷.

La normativa consta di 136 articoli, dai quali possiamo trarre le più importanti innovazioni come di seguito riportate:

- ❖ maggiori occasioni di lavoro per i detenuti;
- ❖ possibilità di poter ricevere la posta via fax;
- ❖ maggior rispetto per le differenze di religione;

²⁶ CASTALDO M., *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*, Napoli 2005, pag 108

²⁷ GIANFROTTA F., “*Gli obiettivi dell’Amministrazione Penitenziaria*”, relazione al Convegno su «*L’Amministrazione Penitenziaria del 2000: un nuovo modello organizzativo*», Capri 1999, 12- 14 novembre

- ❖ è prevista la figura del mediatore culturale, per fronteggiare problemi inerenti ad origini e nazionalità differenti e delle relative difficoltà linguistiche;
- ❖ ogni istituto dovrà garantire la possibilità di poter frequentare scuole superiori e iscriversi alle università. Dovranno essere organizzati corsi di istruzione per la scuola dell'obbligo e corsi di istruzione secondaria. I detenuti e gli internati che sono iscritti ai corsi di studi universitari o che siano in possesso dei titoli per l'iscrizione a tali corsi devono essere agevolati per il compimento degli studi. Inoltre, quando possibile, essi saranno assegnati in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni;
- ❖ sono inoltre previste condizioni igienico- sanitarie migliori
- ❖ eliminazione della schermature davanti alla finestre
- ❖ i colloqui potranno svolgersi all'aperto
- ❖ potranno svolgersi attività produttive, anche sotto forma di cooperative di solidarietà, per soddisfare la domanda di servizi da parte dei penitenziari.

In base al provvedimento legislativo, quindi, le nostre carceri dovrebbero essere più adeguate non solo alle indicazioni sollecitate da più parti, ma anche alle modificazioni legislative che in materia si sono succedute negli ultimi 30 anni.

Sebbene nell'attuazione di tali innovazioni vi siano ancora delle arretratezze, questa legge è ancora una volta la dimostrazione di quanto si voglia ancora attuare in ambito carcerario.

1.3. Normativa internazionale

Dopo la conclusione della seconda guerra mondiale e soprattutto alla luce dei fatti accaduti nel mondo, i «*diritti dell'uomo*» hanno ricevuto una particolare protezione sia in seno alla comunità internazionale, sia in seno alla Comunità Europea²⁸.

²⁸ CASTALDO M., *op. cit.*, pag 10

1.3.1. Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo 1948

Documento storico, siglato dagli Alleati sull'onda dell'indignazione per le atrocità commesse nella Seconda Guerra Mondiale, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo²⁹, fa parte dei documenti fondamentali delle Nazioni Unite, insieme al suo Statuto steso nel 1945.

In quanto Dichiarazione dei principi dell'Assemblea generale, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non è giuridicamente vincolante per gli Stati membri dell'organizzazione. Tuttavia ai diritti ed alle libertà in essa riconosciuti va attribuito un valore giuridico autonomo nell'ambito della comunità internazionale, dal momento che sono ormai considerati dalla gran parte delle nazioni civili alle stregua di principi inalienabili del diritto internazionale generale. La Dichiarazione dei Diritti Umani è un codice etico di

²⁹ Da questo punto in poi: Dichiarazione

importanza storica fondamentale: è stato il primo documento a sancire universalmente i diritti che spettano all'essere umano³⁰.

Essa ha permesso la proliferazione dei diritti umani in quanto “è andata aumentando la quantità dei beni considerati meritevoli di tutela, ha esteso la titolarità di specifici diritti a soggetti diversi dall'uomo e perché l'uomo stesso non è più stato considerato come ente generico, o uomo in astratto, ma è stato visto nella specificità o nella concretezza delle sue diverse maniere di essere nella società”³¹.

La Dichiarazione è frutto di una elaborazione centenaria, che parte dai primi principi etici classico-europei e arriva fino alla Dichiarazione d'Indipendenza statunitense (4 luglio 1776), il Bill of Rights, e soprattutto la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino stesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell'individuo) sono confluiti in larga misura in questa carta.

³⁰ MASSARO P., *Controllo sociale e sistema penale. Profili storici e scenari di attualità*, Verona 2005, pag 165 ss.

³¹ BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino 1997, pag. 76

Molto rilevanti inoltre, nel percorso che ha portato alla realizzazione della Dichiarazione, sono i quattordici punti (del presidente Woodrow Wilson, 1918) e i pilastri delle Quattro Libertà enunciati da Franklin Delano Roosevelt nella Carta atlantica del 1941. Un ruolo fondamentale per sbloccare quella coscienza etica che è alla base della Dichiarazione, infine, lo hanno certamente ricoperto i drammatici eventi e i milioni di morti della Seconda guerra mondiale.

La Dichiarazione è la base di molte delle conquiste civili della seconda metà del XX secolo, e costituisce l'orizzonte ideale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, confluita poi nel 2004 nel progetto di Costituzione europea.

Essa è composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'individuo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali (Tabella 1).

Tabella 1- Tematiche trattate nella Dichiarazione

Articoli:	Tematiche:
Preambolo	Enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla stesura della Dichiarazione.
1-2	Stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza.
3-11	Stabiliscono altri diritti individuali.
12-17	Stabiliscono i diritti dell'individuo verso la comunità.
18-21	Sanciscono le cosiddette "libertà costituzionali", quali libertà di pensiero, opinione, fede e coscienza, parola, associazione pacifica dell'individuo.
22-27	Sanciscono i diritti economici, sociali e culturali dell'individuo.
28-30	Stabiliscono le modalità generali

	di utilizzo di questi diritti, gli ambiti in cui tali diritti dell'individuo non possono essere applicati, e che essi non possono essere ritorti contro l'individuo.
--	--

Tra questi diritti, rientrano, per la prima volta nella storia, quelli relativi ai detenuti, riconoscendo che la condizione di soggezione del condannato allo Stato, non cancella i suoi diritti inviolabili, sebbene l'esercizio di alcuni di questi venga necessariamente limitato.³²

³² DELL'ANDRO R. (1963), "*I diritti del condannato*", in *Justitia*, n.3, pag. 275

1.3.2. Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

La tortura è una grave violazione dei diritti dell'uomo, severamente proibita dal diritto internazionale. Poiché colpisce libertà civili e politiche, è uno dei primi problemi di cui le Nazioni Unite (ONU) si sono occupate al momento della creazione di standard sui diritti dell'uomo. Uno dei primi provvedimenti a riguardo fu l'abolizione della pena corporale nei territori coloniali nel 1949. Il diritto internazionale vieta la tortura e altri trattamenti inumani o degradanti, che non possono essere ammessi in nessun caso.

Ciò nonostante, la tortura continua ad essere praticata nella maggior parte dei paesi del mondo. Un rapporto di Amnesty International del 2001, ha evidenziato che 140 stati tra il 1997 e il 2001 hanno esercitato tortura, e che ogni anno sono migliaia coloro che ancora la praticano.

Secondo la Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli³³, Inumani o Degradanti la tortura è, come

³³ Da questo punto in poi: Convenzione

recita il primo articolo della stessa: *"qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale"*.

I vari trattati internazionali non danno una definizione uniforme di tortura, ma tutti concordano normalmente nel riferirsi a qualsiasi atto che:

- causi gravi pene o sofferenze;
- sia intenzionalmente inflitto ad una persona;
- sia compiuto al fine di ottenere informazioni o confessioni, di punire per un atto che si è commesso o si è sospettati di aver commesso, di intimidire od esercitare pressioni, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione;

- sia inflitto sotto istigazione, o con il consenso espresso o tacito di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale.

Al termine "tortura" si riconducono diverse azioni: percosse violente, elettroshock, abuso e violenza sessuale, reclusione forzata e prolungata, lavori forzati, parziale affogamento indotto, parziale soffocamento indotto, mutilazione e prolungata sospensione nel vuoto.

Nonostante non esista una lista esauriente di atti formalmente proibiti, il diritto internazionale ha stabilito che la tortura è un qualsiasi "*trattamento crudele, inumano o degradante*". Quindi, oltre a quanto detto prima, per tortura si intende anche l'essere costretto a stare braccia e gambe divaricate contro un muro per ore; venire sottoposto a luci intense o essere bendato; venire sottoposto a rumori assordanti e continui; essere privati del sonno, del cibo o dell'acqua; essere obbligati ad alzarsi e accovacciarsi ripetutamente o subire scosse violente.

Ma, con il termine tortura non si indicano solo danni o pene fisiche. Include anche atti che causano sofferenza mentale, come, ad esempio, minacce alla famiglia ed ai cari.

A tali aberranti pratiche si aggiunge quella della pena corporale giudiziaria (es. l'amputazione, la marchiatura e varie forme di fustigazione, come le frustate e le vergate) o della pena di morte come forme di tortura.

L'Articolo 1 della Convenzione, però, esclude come perseguibili *“dolore o sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate”*, escludendo così quelle forme di sofferenza che sono causate da sanzioni legittime. Alcuni stati si sono serviti di questa disposizione per sostenere che sanzioni penali, legalmente autorizzate, che causano lesioni fisiche, non costituiscono tortura. Aggiungono, anzi, che questa asserzione, per il solo fatto di esistere, legittima il ricorso alla pena di morte o a pene corporali. Gli oppositori dissentono sostenendo che tali disposizioni non pregiudicano quelle di altri trattati che tutelano invece il diritto alla vita e la sicurezza di una persona.

1.3.3. Regole penitenziarie europee, aggiornate nel gennaio 2006

Le Regole Penitenziarie europee³⁴ sono state approvate nel 2006, in conformità con quanto dettato dalla Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli

Esse concorrono a:

- a.** stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti dell'amministrazione penitenziaria che siano essenziali per assicurare delle condizioni umane di detenzione e di trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo;
- b.** stimolare le amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, una gestione ed una prassi fondate su principi attuali finalizzati ed equi;
- c.** incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro ed a creare condizioni nelle quali essi possano

³⁴ Da questo punto in poi: Regole Penitenziarie

svolgere al meglio le proprie prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad essi affidati e della soddisfazione della propria vocazione professionale;

- d.** definire criteri di base realistici che permettano alle Amministrazioni penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente i risultati ottenuti e misurare i progressi in funzione di più elevati livelli qualitativi.

Nell'ambito di tali prescrizioni si insiste in particolare sulla nozione di dignità umana, sulla volontà dell'Amministrazione penitenziaria di intraprendere un trattamento positivo ed umano; sull'importanza del ruolo del personale e di un approccio moderno alla gestione della amministrazione.

Le Regole Penitenziarie sono state elaborate per servire da parametro e per guidare o incoraggiare l'azione del personale di ogni livello dell'Amministrazione penitenziaria. Nella prima parte vengo descritti i Principi Fondamentali che tale Regolamento si impegna a salvaguardare e a rispettare, molti di questi sono alla base di altre convenzioni o trattati. Un articolo emblematico è quello che recita: *“Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza*

di risorse”; esso invita gli stati membri a non trincerarsi dietro giustificazioni inerenti la mancanza di risorse finanziarie o strutturali, ma a cercare, comunque, di superarle non considerando le stesse scusanti per legittimare la violazione dei diritti del detenuto.

Inoltre si elencano tutte le condizioni che permettono ai detenuti di poter vivere all’interno del carcere in modo dignitoso e il meno possibile degradante; si descrive la modalità di gestione del detenuto, dal momento in cui viene accolto nella struttura, al momento viene rimesso in libertà.

Si insiste, infine, sul diritto alla salute e di come questo debba essere tutelato pienamente all’interno delle carceri.

1.4. Le istituzioni internazionali preposte al controllo del rispetto del detenuto

L’unione Europea è stata, sin dagli albori della sua costituzione, garante dei i diritti e dei principi cardine affermati dai vari

strumenti internazionali elencati e si è impegnata nel far sì che tali diritti venissero rispettati all'interno degli stati membri.

Per quanto riguarda, in particolare, la tutela dei diritti di persone private della propria libertà, essa spetta a vari organi all'interno dell'Unione, con azioni e strumenti normativi mirati.

1.4.1. Consiglio d'Europa: (“*garante della sicurezza democratica fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo*”)

Primo garante dei diritti umani nel panorama dell'UE è il Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Esso fu fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra, conta oggi 47 stati membri, ed ha la propria sede istituzionale a Strasburgo, in Francia. Il suo strumento principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi.

Le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri. Tuttavia il Consiglio d'Europa è un'organizzazione a sé, distinta dall'Unione Europea, e non va confuso con organi di quest'ultima quali il Consiglio dell'Unione europea, il Consiglio europeo o la Commissione europea.

Le finalità del Consiglio d'Europa vanno:

- dalla tutela dei diritti dell'uomo, della democrazia parlamentare e garanzia del primato del diritto;
- allo sviluppo dell'identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali;
- alla conclusione di accordi europei per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri.³⁵

Dopo il 1989, il ruolo del Consiglio d'Europa è stato quello di essere l'ispiratore di un modello politico e il custode dei diritti dell'uomo per le democrazie post-comuniste d'Europa; di assistere i paesi dell'Europa centrale per orientarle ad attuare e a consolidare le riforme politiche, legislative e costituzionali, parallelamente alle riforme economiche e di fornire competenze in settori quali i diritti

³⁵ www.hrea.org (sito di Human Rights Education Associates)

dell'uomo, la democrazia locale, l'educazione, la cultura e l'ambiente.

Il nuovo mandato politico dell'Organizzazione è stato definito durante il Vertice del Consiglio d'Europa svoltosi a Vienna nell'ottobre 1993: i Capi di Stato e di governo hanno deciso, in quella sede, che il Consiglio d'Europa avrebbe dovuto essere il garante della sicurezza democratica basata sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. La sicurezza democratica è un complemento essenziale della sicurezza militare, poiché da essa dipendono la stabilità e la pace nel continente.

Al successivo Vertice di Strasburgo, nell'ottobre 1997, i Capi di Stato e di governo hanno adottato un piano d'azione volto a rafforzare le attività del Consiglio d'Europa in quattro settori: democrazia e diritti dell'uomo, coesione sociale, sicurezza dei cittadini ed infine valori democratici e diversità culturali.

Quest'organo, quindi, occupandosi del controllo sulle Nazioni, perché vengano rispettati i diritti dell'uomo, si occupa anche della tutela dei diritti del detenuto. Una funzione ad esso riconosciuta è anche quella di fare in modo di promuovere la diffusione di una

“coscienza” dei diritti delle persone recluse, sia da parte dei detenuti stessi, che, soprattutto, da parte dell’opinione pubblica.³⁶

1.4.2. Corte Europea dei diritti dell’uomo: la tutela dei diritti individuali

La Corte europea dei diritti dell'uomo³⁷ (CEDU) è stata istituita nel 1959, in base alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurarne il rispetto. Vi aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa. La Corte si occupa, sia di ricorsi individuali, che di ricorsi da parte degli Stati contraenti, in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli Addizionali.

³⁶ RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino 2002, pag. 233

³⁷ Da questo punto in poi: Corte

Essa svolge, tuttavia, una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (regola del c.d. “previo esaurimento dei ricorsi interni”), secondo quanto prevede la stessa Convenzione nonché le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Se il ricorso, individuale o statale, è dichiarato ammissibile la questione viene sottoposta, ordinariamente, al giudizio di una Camera e in ogni caso si cercherà di raggiungere una risoluzione amichevole della controversia. Se la questione non si risolve amichevolmente, la Camera competente emetterà una sentenza motivata nella quale, in caso di accoglimento della domanda, potrà indicare l'entità del danno sofferto dalla parte ricorrente e prevedere un'equa riparazione, di natura risarcitoria o di qualsiasi altra natura. Le sentenze della Corte sono impugnabili, in situazioni eccezionali, davanti alla Grande Camera nel termine di tre mesi, decorso il quale sono considerate definitive. Le sentenze sono pubblicate. Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea ed il controllo sull'adempimento di tale obbligo è rimesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

La Corte, inoltre, può emettere pareri consultivi, a richiesta del Comitato di Ministri, su questioni giuridiche riguardanti la interpretazione della Convenzione e i suoi Protocolli Addizionali. Essa è composta da tanti giudici quanti sono gli Stati Parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa tra i tre candidati proposti da ogni Stato, per un mandato di 6 anni. I giudici eleggono tra loro un Presidente e due Vicepresidenti, con mandato triennale e rieleggibili. Si divide in quattro sezioni, composte tenendo conto dell'equilibrio geografico e dei sistemi giuridici degli Stati componenti. All'interno di ogni sezione sono formati, per un periodo di dodici mesi, dei comitati composti da tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte alla Corte. Con l'introduzione del protocollo n. 14, art. 27 viene istituita la figura di un "giudice unico", il quale può dichiarare irricevibile e cancellare dal ruolo un ricorso in base all'art. 34 della Convenzione (ricorsi individuali) quando la decisione può essere adottata senza ulteriore esame; la decisione del Giudice unico è definitiva. La modifica introdotta con questo articolo ha lo scopo di snellire le procedure (in precedenza anche un ricorso

manifestamente infondato doveva essere sottoposto al Comitato dei tre giudici, il solo a poter decidere sulla ricevibilità). Se il giudice unico non ritiene di respingere il ricorso, lo trasmette al comitato.

Inoltre vengono formate all'interno di ciascuna sezione delle camere composte da sette giudici che risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte. La Grande camera, formata dal presidente della Corte, dai vicepresidenti e da altri quattordici giudici per un totale di diciassette membri, esamina i casi complessi.³⁸

In materia penitenziaria, con sentenza 16 luglio 2009 l'Italia è stata condannata dalla Corte per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, per sovraffollamento carcerario, su ricorso presentato da un detenuto ristretto a Rebibbia, Sulejmanovic, il quale denunciava la situazione di grave sovraffollamento delle celle, nelle quali lo spazio vitale era ridotto a 3,40 m², nonostante il Consiglio d'Europa avesse fissato a 7 m² per persona, la superficie minima suggerita per una cella di detenzione.

³⁸ www.cpt.coe.int (sito della Comunità Europea del CPT)

1.4.3. Comitato per la prevenzione della tortura

In tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* è diventata un'importante garanzia per le persone detenute e una fonte autorevole cui ispirarsi per l'applicazione di norme minime.

La Convenzione ha istituito il *Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*, generalmente denominato “Comitato anti-tortura” o semplicemente “CPT”³⁹.

Il compito del Comitato è quello di compiere sopralluoghi nei siti ove si esercita la limitazione di libertà per persone condannate, per valutarne il trattamento allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione da qualsiasi atto lesivo che consti di torture o trattamenti inumani e degradanti.

La Convenzione stabilisce che il CPT sia composto da personalità di alta moralità, di riconosciuta competenza in materia di diritti

³⁹ Da questo punto in poi: Comitato o CPT

dell'uomo o in possesso di un'esperienza professionale nei campi di applicazione della Convenzione. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa elegge un membro per ciascun Stato che ha ratificato il trattato, ma i membri siedono al Comitato a titolo individuale e non in quanto rappresentanti di uno Stato. A garanzia ancora maggiore della loro imparzialità, i membri "nazionali" non partecipano alle visite effettuate nel loro paese. I membri hanno un mandato iniziale di quattro anni e possono essere rieletti per altri due mandati. Sebbene di norma svolgano le loro funzioni a tempo parziale, in pratica molti membri dedicano una parte considerevole del loro tempo alle attività del CPT.

Uno dei punti di forza del Comitato è la sua composizione, caratterizzata dalla grande diversità delle conoscenze e delle competenze dei suoi membri. Per garantire un'impostazione realmente multidisciplinare ai propri lavori, il Comitato provvede con particolare cura al buon equilibrio della propria composizione. I giuristi sono i più numerosi tra i suoi membri, affiancati però da molte personalità con competenze mediche. Altri membri hanno ricoperto cariche nel loro paese in quanto specialisti in materia penitenziaria o di polizia.

Durante le visite dei luoghi di detenzione, il Comitato può essere assistito da esperti e da interpreti.

Il CPT non è un organo giudiziario, ma ha sviluppato una serie di regole che utilizza durante le proprie visite per valutare le pratiche constatate, esortando altresì gli Stati a conformarsi a tali criteri. È significativo che molte di tali prescrizioni siano più particolareggiate e più severe di quelle richieste in altri strumenti vincolanti internazionali; così come il fatto che la loro elaborazione di norme sia in continua evoluzione, poiché, con il progredire dei propri lavori, il CPT evidenzia motivi di preoccupazione sempre nuovi e diversi, che lo conducono a formulare ulteriori raccomandazioni, per incoraggiare gli Stati a prevedere l'adozione di ulteriori riforme legislative, amministrative e organiche. Le suddette norme sono state pubblicate nel fascicolo "Gli Standard del CPT".

Il CPT ha la facoltà di visitare, negli Stati membri vincolati dalla Convenzione, qualsiasi luogo in cui delle persone sono, o possono essere, private di libertà da parte di un'autorità pubblica. Può trattarsi, per esempio, di carceri o di centri di detenzione minorili, di commissariati di polizia, di centri di permanenza temporanea per

immigrati, di istituti psichiatrici o di istituti per anziani o per persone disabili.

Le visite del CPT possono essere *periodiche* oppure *ad hoc*.

Le visite periodiche consentono al Comitato di visitare gli Stati in modo regolare, secondo un programma stabilito di anno in anno, ed inizialmente, era quella la modalità predominante delle sue visite. Inoltre, è usuale che, Paesi che aderiscono alla Convenzione, siano visitati dal CPT poco dopo la loro ratifica del Trattato.

Le visite ad hoc possono essere effettuate qualora appaiano “richieste dalle circostanze”, costituendo così un mezzo mediante il quale il CPT può reagire tempestivamente allorquando riceva informazioni che gli suggeriscono la necessità di esaminare con urgenza un particolare problema, oppure un determinato luogo di detenzione. Inoltre, le visite *ad hoc* permettono al Comitato di valutare l'applicazione delle sue precedenti raccomandazioni.

Negli ultimi anni, il CPT ha aumentato la frequenza delle visite *ad hoc* poiché rapide e molto mirate. Può anche accadere che le visite di tale seconda tipologia, vengano effettuate su richiesta dello stesso Stato interessato.

Dopo ogni visita, il CPT elabora un rapporto, confidenziale, sui fatti constatati e sulle raccomandazioni che ritiene necessarie per migliorare la situazione delle persone private di libertà, che viene trasmesso allo Stato interessato. Esso contiene altresì la richiesta di una risposta scritta da parte dello Stato, nella quale devono essere esposte le misure adottate per mettere in atto le raccomandazioni, le reazioni ai commenti e le risposte alle domande di informazioni.

I fatti constatati nel resoconto del CPT sono confidenziali, fatte salve due eccezioni. In primo luogo, uno Stato può richiedere la pubblicazione del rapporto e delle proprie risposte e commenti. In secondo luogo, se uno Stato non coopera o rifiuta di migliorare la situazione delle persone private di libertà conformandosi alle raccomandazioni, il Comitato può decidere, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, e dopo aver dato allo Stato la possibilità di fornire spiegazioni, di fare una dichiarazione pubblica sulla questione.

2. CARCERE E SOCIETA': IL RUOLO DEI MASS MEDIA

2.1. Percezione della giustizia da parte della società: visione sociale del carcere.

La parola giustizia deriva dal latino *justitia* che a sua volta deriva da *justus*, "giusto", e questo da *jus*, diritto, ragione.

La Giustizia è l'ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone coniugate in una determinata azione secondo la legge o contro la legge.⁴⁰ Per l'esercizio della giustizia deve esistere un codice che classifica i comportamenti non ammessi in una certa comunità umana e una struttura giudicante che traduca il dettame della legge in una conseguente azione giudiziaria.

⁴⁰ Grande Dizionario della Lingua Italiana (S. Battaglia), alla voce. Dizionario delle citazioni, Milano 2005.

Vorrei rimandare, un attimo, ad un'immagine molto significativa della giustizia, raffigurata come una donna bendata che in una mano ha una bilancia e nell'altra la spada. Questa immagine trasmette, attraverso i simboli con cui è adornata la donna, l'idea di ponderatezza che le è immediatamente associata, quella dell'equilibrio e dell'equità che è compito della Giustizia conservare o ristabilire e quella della forza che essa deve avere per imporre e far rispettare i propri giudizi.⁴¹ Ho voluto richiamare questa immagine perché la trovo molto indicativa in quanto racchiude, non solo le caratteristiche intrinseche della giustizia, ma anche le linee di condotta che ciascuno Stato deve seguire nell'applicazione della legge. Essa utilizza delle sanzioni che hanno il compito di ristabilire l'equilibrio, ridonando la centralità al senso di giustizia.

In ambito penale esistono due tipi di sanzioni: detentiva (che consiste nella privazione della libertà personale: arresto o reclusione) e pecuniaria (che consiste nella decurtazione del patrimonio del condannato: multa e ammenda).

⁴¹ www.fondiantichi.unimo.it (informazioni relative al significato della rappresentazione della Giustizia)

Le funzioni che storicamente sono state attribuite alla sanzione penale sono tre: retributiva, deterrente e rieducativa.

“Appare evidente che il più immediato effetto della pena sia il castigo, in corrispettivo di una violazione della legge penale”⁴²; la

funzione retributiva della pena ha questi caratteri essenziali:

- ✓ afflittività, intesa come privazione di un bene, che, però, non abbia a concretizzarsi in atti recanti inutile sofferenza per chi la subisce;
- ✓ responsabilità penale personale (art. 27 Cost. comma 1);
- ✓ proporzionalità della pena in base al reato;
- ✓ determinatezza della pena;
- ✓ inderogabilità della pena: deve sempre seguire al reato.

Un'altra concezione della pena, diffusa nel periodo pre- illuminista, riconosceva ad essa la funzione deterrente. Infatti sin da questo periodo le punizioni, che per lo più soddisfavano un sentimento di vendetta e non di giustizia, venivano eseguite in pubblico. La famosa gogna è lo strumento utilizzato in passato, non solo per

⁴² CANEPA M. - MERLO S., *op. cit.*, pag. 42

ridicolizzare colui che ha compiuto il reato, ma anche di far desistere eventuali suoi emulatori.

Oggi la funzione deterrente ha mantenuto il duplice fine inibitorio sia nei confronti del singolo che ha compiuto il reato (funzione special- preventiva), sia nei confronti della generalità dei consociati (funzione general- preventiva), perdendo fortunatamente il senso spettacolarizzante della gogna e concentrando tale funzione nell'applicazione certa e pronta della pena.

Infine, con l'introduzione dell'articolo 27 della Costituzione si è introdotta un'ulteriore concezione, che dal 1948 in poi sarebbe diventata quella centrale: quella che assegna alla pena la funzione rieducativa. Essa ha ribaltato quello che era l'orientamento penitenziario e morale del concetto di pena: non è più solo un modo per punire e per evitare che altri possano compiere reati. Essa ha assunto una nuova e più importante, quanto onerosa, funzione: quella di rieducare coloro che hanno commesso reati e fare in modo che tale azione possa concretizzarsi in una piena risocializzazione del soggetto.

I passi avanti, dunque, dal punto di vista ideologico e legislativo, in termini di umanizzazione della pena, sono stati eccezionali:

“l’evoluzione del sistema sanzionatorio ha segnato il passaggio dalla considerazione del fatto da punire alla valutazione della persona da assoggettare a punizione”⁴³.

Ciò è in linea perfetta con ciò che diceva Manzini, giurista italiano che si occupò di redigere il Codice Penale del 1930: *“lo Stato deve invece sopra tutto curare che la pena sia tale da opporre uno ostacolo efficace all’attuazione ed alla ripetizione della delinquenza”⁴⁴.*

In questo modo è come se lo scopo della giustizia trovasse, all’interno dell’esecuzione della pena, un nuovo fine, che non riguarda solo la difesa della collettività o il rispetto della legge, bensì la concessione della possibilità al detenuto di redimersi, per “creare” così una nuova persona, in grado di continuare il suo percorso personale senza più delinquere. Questo è impossibile da ottenere solo rinchiudendola all’interno delle mura carcerarie. Così diventano fondamentali tutte quelle misure che permettono al

⁴³ MARGARA (1986), *“La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere”*, in *Questioni di giustizia*, pag. 519

⁴⁴ MANZINI V., *Trattato di Diritto penale italiano*, Milano 1908-19, pag. 6

detenuto di poter cominciare la risocializzazione prima della estinzione della pena.

Però, molto spesso, tali misure vengono avvertite dall'opinione pubblica come una sorta di “omaggio” al detenuto.

Secondo una indagine, eseguita dalla psicologa Cappai Elena⁴⁵, la quale ha svolto una ricerca su un campione di 70 persone, sulla loro opinione in merito alla funzione della pena carceraria, si rileva come, sebbene sia molto sentito il tema della rieducazione e l'importanza di questa all'interno delle carceri, molti sono i dubbi sulla validità delle pene non integralmente scontate in carcere.

Di seguito mostrerò i dati relativi all'indagine.

Il campione è stato reperito in maniera casuale e stratificata rispetto al sesso e all'età anagrafica. Sono stati, inoltre, rilevati i dati relativi alla professione ed alla scolarità (Tavole 1 e 2).

⁴⁵ www.psicologiagiuridica.com

Tavola 1- *Distribuzione dei soggetti del campione rispetto all'età, sesso e al titolo di studio*

SESSO	ETA'	TITOLO DI STUDIO				TOT
		licenza medie inferiori	licenza medie superiori	laurea	altro	
Maschile	18-25	3	4			7
	26-33	2	5			7
	34-41	4	1	2		7
	42-49	2	2	3		7
	50-57	3	3	1		7
tot.		14	15	6		35
Femminile	18-25	2	4	1		7
	26-33		5	1	1	7
	34-41	3	3	1		7
	42-49	2	3	2		7
	50-57	4	2		1	7
tot.		11	17	5	2	35
TOTALE		25	32	11	2	70

Tavola 2- *Distribuzione dei soggetti del campione rispetto all'età, sesso e professione.*

SESSO	ETA'	PROFESSIONE					TOT
		lavoratori autonomi	lavoratori dipendenti	studenti	casalinghe	pensionati	
Maschile	18-25	3	1	3			7
	26-33	1	6				7
	34-41	1	6				7
	42-49	1	6				7
	50-57	2	5				7
tot.		8	24	3			35
Femminile	18-25	1	2	4			7
	26-33	2	4		1		7
	34-41		6		1		7
	42-49	1	3		1	2	7
	50-57	1	2		4		7
tot.		5	17	4	7	2	35
TOTALE		13	41	7	7	2	70

Il questionario è stato proposto in auto somministrazione.


Lo strumento di indagine è stato composto da 36 item organizzati in scala Liket pentenaria.

Dall'analisi della letteratura sull'argomento si ravvisano tre principali correnti di pensiero, le quali sottolineano come determinanti rispettivamente le funzioni retributiva, preventiva, educativa/rieducativa.

Le funzioni della pena che sembrano riscuotere il consenso della maggior parte degli intervistati, sono quella preventiva e quella educativa\ rieducativa.

Per quanto riguarda i dati relativi alla funzione preventiva, il risultato è esemplificato nel Grafico 1, dal quale si evince la collocazione delle persone nell'area di accordo per il 67,1% (47 soggetti su 70).


Grafico 1- Funzione preventiva



Il tema della funzione educativa è risultato essere molto sentito dai soggetti interpellati ed è spesso stato espresso e discusso tanto nelle risposte aperte, quanto nei dialoghi con la conduttrice della ricerca, successivi alla somministrazione del questionario.

Le più consistenti percentuali di accordo si sono rivelate proprio quelle connesse all'idea di una pena rieducativa intesa come via di socializzazione (o risocializzazione) ai valori ed alle regole della società civile, dove il 68,6% dei soggetti (48 su 70) si è espresso a favore (Grafico 2).

Grafico 2- Funzione educativa



A seguito del questionario, l'intervistatrice ha chiesto di esprimere, con risposte aperte, quali fossero i dubbi e le preoccupazioni relative alle pene ed alla loro esecuzione.

I temi emersi sono i seguenti:

- una preoccupazione di tipo garantistico legata al fatto che non tutti i colpevoli vengono puniti e che anche chi non commette reati non sembra essere "al sicuro" rispetto alla possibilità di essere incarcerato;

- l'idea che le pene siano inefficaci perché non integralmente scontate;
- il timore di una pena con funzione educativa auspicata come ideale, ma non ravvisata nell'attuale sistema di giustizia penale italiano.

Tralasciando le considerazioni relative al primo e terzo punto, vorrei soffermarmi sul tema relativo all'idea che se pene siano inefficaci se non integralmente scontate.

Sebbene la ricerca non risponda ai criteri di scientificità e non consenta una generalizzazione dei risultati ottenuti, è possibile osservare che le persone intervistate guardano al carcere come ad uno strumento necessario per la civile convivenza in una comunità di individui.

Lo scopo principale della sanzione penale sembrerebbe dover essere quello di prevenire il crimine tramite la rieducazione degli autori di reato, finalizzata ad un loro reale reinserimento nella società.

Trovo, in tutto ciò, una contraddizione di fondo: sebbene più della metà degli intervistati si sia mostrato a favore di un indirizzo

rieducativo dell'esecuzione penale, non considerano al tempo stesso l'interruzione di pena come una misura attuativa di tale funzione.

Purtroppo i dati relativi ai motivi che hanno portato i soggetti intervistati a porre questo problema non sono presenti nella ricerca ma, è ipotizzabile che molti non conoscono il vero significato delle misure alternative, della possibilità di lavoro all'interno o all'esterno del carcere e delle altre possibilità di contatto del detenuto con il mondo esterno e, per questo, le percepiscono come ingiustizia.

Sintetizzando tale ricerca emerge la considerazione, condivisa da gran parte degli intervistati, secondo cui la pena è funzionale alla rieducazione o alla prevenzione solo se è interamente scontata in carcere. Ed è purtroppo un sentimento sempre più diffuso nell'opinione pubblica.

2.2. Percezione sociale del carcerato: mostri o uomini?

In riferimento a quanto detto sino ad ora, c'è, dunque, da chiedersi cosa realmente, il senso comune, intenda per rieducazione.

L'opinione pubblica riconosce l'importanza di insegnare un nuovo sistema di valori (Grafico 2) a coloro che entrano in carcere, ma tutto ciò è funzionale al mantenimento dell'ordine sociale e non al recupero reale della persona. Sembra, infatti, che la visione sociale della pena, veicolata dai mass media, sia orientata prevalentemente verso una direzione punitiva e custodiale, più adeguata a mantenere un senso di sicurezza sociale.

Tale orientamento mette in evidenza come la società *non sembri per nulla interessata al recupero del soggetto deviante, quanto piuttosto a renderlo inoffensivo e a tenerlo il più possibile lontano e controllato.*⁴⁶

Il senso comune è orientato a considerare il reato come azione scelta e voluta dal reo; questo porta a non avere alcuna fiducia

⁴⁶ PAJARDI D., *Oltre a sorvegliare e punire: esperienze e riflessioni di operatori sul trattamento e cura in carcere*, Milano 2008, pag 9 ss.

nell'azione rieducativa della pena, in quanto si configura la persona del reo come malvagia e quindi non recuperabile.⁴⁷

Il motivo di ciò viene esaurientemente spiegato da Heider, il quale analizza la “psicologia del senso comune” o “psicologia ingenua”, intesa come un insieme di principi inespressi che vengono comunemente utilizzati per rappresentare l'ambiente sociale e che guidano le azioni. *“La psicologia ingenua guida il nostro comportamento verso le altre persone. Nella vita quotidiana noi ci formiamo delle idee sugli altri individui e sulle situazioni sociali; interpretiamo le azioni degli altri individui e cerchiamo di prevedere come si comporteranno in date circostanze”*.⁴⁸

Egli considera la persona “profana” come uno *scienziato ingenuo*, che, nel tentativo di spiegare il comportamento (proprio e altrui), collega il comportamento osservabile a cause non osservabili.⁴⁹

Secondo lui, infatti, le persone incorrono in un errore sistematico di elaborazione del pensiero che costituisce “l'errore fondamentale di

⁴⁷ *Ibidem*, pag 11

⁴⁸ Cfr HEIDER F., *Psicologia delle relazioni interpersonali*, Bologna 1972

⁴⁹ <http://www.csdim.unical.it/> (Centro Servizi Didattici Informatici Multimediali)

attribuzione”, che consiste nel accentuare il peso dei fattori disposizionali del soggetto (quali capacità, intenzioni e volontà), minimizzando il peso dei fattori “situazionali”.

Questo errore porta i soggetti ad elaborare una spiegazione causale degli eventi non oggettiva, ma che risponde a valori sociali e normativi di difesa sociale, protezione della propria autostima e la necessità di demarcare la linea sottile che si trova tra bene e male.⁵⁰

In questo modo, chi delinque ha voluto farlo e per questo ne deve pagare le conseguenze; infatti diffuse sono le espressioni “se non avesse compiuto il reato ora non sarebbe in carcere” o “se l’è voluta”.

Inoltre, questo concorre a creare nella visione sociale l’immagine di un uomo, il reo, come un essere malvagio, che nasce tale e che, perciò, non potrà cambiare. Difatti, se non si riconoscono come fattori influenti l’ambiente in cui ha vissuto il reo e le situazioni che ha subito, non si potrà avere una completa percezione della sua persona.

⁵⁰ PAJARDI D., *op. cit.*, pag 14

Inoltre, ad influenzare maggiormente tale visione è il carcere stesso. *“Attualmente il carcere assolve ad una duplice funzione: l’una ideologica riabilitativa, l’altra a livello di percezione, come luogo d’emarginazione e segregazione”*⁵¹; il semplice ingresso in carcere, infatti, è fonte di etichettamento e stigmatizzazione.

Goffman, noto sociologo che si è interessato al fenomeno della devianza in relazione alle sue rappresentazioni sociali, afferma che il processo di stigmatizzazione *“consiste nell’attribuzione ad un individuo, attraverso il rapporto sociale, di una o più particolari caratteristiche, normalmente negative, cui consegue un atteggiamento di discredito e una serie di comportamenti reattivi che possono andare dal riconoscimento della diversità alla derisione, fino ad arrivare all’esclusione ed alla condanna”*.⁵²

Ciò contribuisce alla visione del carcerato come “mostro”, cioè di un qualcosa di completamente distante dall’uomo comune.

⁵¹ MANCUSO R., Scuola e carcere. Educazione, organizzazione e processi comunicativi, Milano 2001, pag. 174

⁵² AVANZINI B. B., Devianza e controllo sociale, Milano 2002, pag.126 ss.

Si crea, in tal modo, un “*atteggiamento di diffidenza e ostilità nei confronti dei criminali, prodotto dalla pena*”⁵³, che tende ancora di più ad allontanare il reo dall’essere considerato persona.

Infine, un ultimo elemento che contribuisce alla formazione di un’immagine distorta del detenuto è costituito dai mezzi di comunicazione di massa.

La comunicazione veicolata dei mass media è infatti distorta, tende a creare un profilo più “cattivo” del criminale, di quanto non lo sia realmente⁵⁴, creando così maggior allarmismo e un maggior senso di insicurezza.

Interessanti, per quanto riguarda le tesi sulla natura del “male”, sono le considerazioni che Hannah Arendt, filosofa e storica, fa nel 1961 durante il processo di Gerusalemme, in particolare relativamente ad uno degli uomini più determinanti nel genocidio degli ebrei: Otto Adolf Eichmann, responsabile dell'organizzazione dei trasferimenti degli ebrei verso i vari campi di concentramento e di sterminio.

⁵³ MANCUSO R., op. cit., pag. 177

⁵⁴ *Ibidem*, pag. 181

Nel maggio 1960 agenti israeliani lo catturarono in Argentina, dove si era rifugiato, e lo portarono a Gerusalemme. Processato da un tribunale israeliano, nella sua difesa tenne a precisare che, in fondo, si era occupato "soltanto di trasporti".

Fu condannato a morte mediante impiccagione e la sentenza fu eseguita il 31 maggio del 1962.

Il resoconto di quel processo e le considerazioni che lo concludevano furono pubblicate sul settimanale New Yorker e poi riunite nel 1963 nel libro "*La banalità del male (Eichmann a Gerusalemme)*", scritto, appunto, dalla Arendt.⁵⁵

L'autrice vi analizzava i modi in cui la facoltà di pensare può evitare le azioni malvagie. Lei sosteneva che "*le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso*"⁵⁶. Ciò che la Arendt scorgeva in Eichmann non era neppure stupidità ma qualcosa di completamente negativo: l'incapacità di pensare.

⁵⁵ BELLINO F., *Persona e Ragionevolezza*, Bari 1997, pag. 145 ss.

⁵⁶ ARENDT H., *La banalità del male*, Milano 1964, pag. 75

Sebbene questo abbia a che fare con l'esecuzione pedissequa e senza contestazione delle regole, credo che il concetto di banalità del male sia calzante anche per quanto riguarda la "natura" del criminale che agisce da solo o che comunque non esegue ordini.

Il compito di Hannah Arendt è fondamentale perché ha sollevato la questione che il male possa non essere radicale, anzi che sia proprio l'assenza di radici, di memoria, del ritornare sui propri pensieri e sulle proprie azioni mediante un dialogo con se stessi (dialogo che la Arendt definisce *due in uno* e da cui secondo lei scaturisce e si giustifica l'azione morale) che uomini spesso banali si trasformano in autentici agenti del male.⁵⁷

Io credo che bisognerebbe partire da questa considerazione per far comprendere, alla maggior parte della società, che, l'uomo resta tale anche se commette gli atti più efferati, non si trasforma in mostro, annullando quella che è una sua caratteristica ontologica, ma semplicemente si abbandona ai suoi impulsi, mettendo da parte la ragione.

⁵⁷ Cfr *Ibidem*

2.3. Vallanzasca e Omar Favaro: pena “non certa” o giusto corso della legge?

Ultimamente l'opinione pubblica ha opposto una forte critica sociale circa il ritorno in libertà di due criminali che, in modo diverso, l'hanno profondamente scossa.

Uno di questi è Renato Vallanzasca Costantini, autore, negli anni settanta e seguenti, di numerose rapine, sequestri, omicidi ed evasioni. Attualmente sta scontando una condanna complessiva a quattro ergastoli e 260 anni di reclusione.

La giornalista Marinella Rossi, in un'intervista rilasciata per il programma “La storia siamo noi” ha detto di Vallanzasca “*Renato Vallanzasca è un giovane diventato bandito prima di crescere*”⁵⁸.

Ed infatti l'attività criminale di Vallanzasca comincia fin da bambino, all'età di otto anni, per aver cercato di far uscire da una gabbia la tigre di un circo, che aveva piantato il tendone proprio vicino a casa sua.

⁵⁸ <http://www.youtube.com/watch?v=65Q3zl3GvAs> (puntata de “La storia siamo noi” su Renato Vallanzasca)

Il giorno successivo venne prelevato dalla polizia mentre stava giocando a pallone coi suoi amici e portato al Beccaria.

Una volta uscito costituisce la sua prima banda di ragazzini dediti a furti e taccheggi. Nonostante la giovanissima età, Vallanzasca è già un capo banda; inizia a farsi un nome anche nella *ligerà*, la vecchia mala milanese, con cui inizia a "collaborare". Ma poco dopo, andandogli strette le regole della malavita vecchio stampo, decise di "mettersi in proprio", formando una banda tutta sua.

Nasce così la cosiddetta Banda della Comasina, destinata a diventare probabilmente il più potente e feroce gruppo criminale presente a Milano in quegli anni.

La sua carriera criminale subisce una prima interruzione nel 1972 quando, una decina di giorni dopo una rapina a un supermercato, viene arrestato dagli uomini della squadra mobile di Milano, all'epoca diretta da Achille Serra. Lo stesso Serra racconta che, durante la perquisizione in casa del bandito, Vallanzasca si sfilò dal polso il Rolex d'oro e appoggiandolo sul tavolo della sala gli disse: "*Se riesci a incastrarmi questo è tuo!*". Pochi momenti dopo il maresciallo Oscuri trovò nel cestino della spazzatura i pezzettini di

un foglietto che, una volta riordinati, mostravano la lista degli stipendi dei dipendenti del supermercato rapinato⁵⁹.

Vallanzasca finisce così in galera, inizialmente a San Vittore. Non si può di certo affermare che tenga un comportamento da detenuto modello: oltre a tentativi d'evasione falliti, risse e pestaggi, partecipa attivamente anche a diverse sommosse che in quel periodo agita l'ambiente carcerario italiano. In seguito a tutto ciò, viene trasferito: un fatto che in quattro anni e mezzo lo porta a visitare ben 36 penitenziari. Dopo il trasferimento, escogita un modo di contrarre volontariamente l'epatite, per essere trasferito in ospedale. E da lì, con l'aiuto di un poliziotto compiacente, riesce finalmente a evadere.⁶⁰

Dopo l'evasione ricompone la sua banda con la quale metterà a segno una settantina di rapine. Lascerà dietro di sé anche una fila di cadaveri, tra cui quattro poliziotti, un medico e un impiegato di banca.

⁵⁹ SERRA A., *Poliziotto senza pistola*, Milano 2006, pag. 294

⁶⁰ ARMATI C., *Italia criminale. Personaggi, fatti e avvenimenti di un'Italia violenta*, Roma 2006, p. 238

Passa inoltre dalle rapine ai sequestri di persona (quattro, di cui due mai denunciati). In questo periodo uccide due uomini della polizia stradale a Dalmine che avevano fermato la macchina su cui viaggiava per un controllo. Ferito e braccato, cerca rifugio a Roma, dove viene di nuovo catturato. Ha appena compiuto 27 anni.

Il 28 aprile 1980 tenta la fuga dal carcere milanese di San Vittore, ma, ferito, viene riacciuffato.

Condannato al carcere duro riesce però a evadere nuovamente, il 18 luglio 1987, scappando attraverso un oblò del traghetto che da Genova doveva portarlo all'Asinara, in Sardegna. Ricercato e senza fonti di reddito viene fermato a un posto di blocco neppure tre settimane dopo, mentre cerca di raggiungere Trieste.

Tornato in galera tenta un'altra volta la fuga, nel 1995, questa volta dal carcere di Nuoro. Dal 1999 è rinchiuso nel carcere speciale di Voghera. All'inizio del mese di maggio 2005, dopo aver usufruito di un permesso speciale di tre ore per incontrare l'anziana madre, ha formalizzato la richiesta di grazia, inviando una lettera al ministro di Giustizia e al Magistrato di Sorveglianza di Pavia.

*“Non penso di dover giurare contrizioni o cambiamenti, sembrerebbe ipocrita per le mie vittime e per i loro parenti”*⁶¹ dice così nella lettera inviata al Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi, sottolineando di aver inviato la richiesta solo per la madre sofferente.

Il 15 settembre 2007 gli viene notificata la mancata concessione della grazia da parte del Capo dello Stato: Vallanzasca continuerà quindi a scontare la sua pena nel Carcere di Opera a Milano.

L'8 maggio 2008 viene data la notizia del matrimonio con la sua amica d'infanzia Antonella D'Agostino. Il matrimonio è stato formalizzato con rito civile il 5 maggio 2008 e celebrato da Vittorio Sgarbi.

A partire dall' 8 marzo 2010 Renato Vallanzasca può usufruire del beneficio del lavoro esterno.

Gli viene concesso di uscire dal carcere alle 7.30 per lavorare, e rientrarvi alle 19.00.

⁶¹ <http://www.youtube.com/watch?v=65Q3zl3Gv> (intervista a Renato Vallanzasca in cui spiega i motivi della presentazione della domanda di grazia al Presidente della Repubblica)

Presterà servizio in una pelletteria che è anche una cooperativa sociale nel milanese.

Vallanzasca usufruisce di una forma di permesso, concesso in base all'articolo 21 O.P., valido anche per i detenuti condannati all'ergastolo ma già in reclusione da almeno 10 anni.

Pare che la sua intenzione sia quella di diventare grafico-disegnatore, ma questo dopo aver appreso i rudimenti dell'arte della pelletteria.

Come specifica un articolo de “La Stampa”, usufruisce non di una misura alternativa ma di un permesso, in quanto misure alternative come la semi-libertà, infatti, non possono essergli concesse, né le ha mai chieste, considerato il suo cumulo pena a quattro ergastoli e 260 anni di carcere.⁶²

Achille Serra, parlamentare PD, che negli anni '70 arrestò Vallanzasca, in un'intervista afferma *“lui ha scontato oltre trent'anni di carcere, giusti per i delitti molteplici e gravissimi che*

⁶²www.lastampa.it (articolo de “La Stampa” sul lavoro all'esterno di Vallanzasca)

ha commesso, non parlo di perdono [...] ma penso che sia giusto dopo tanti anni di carcere pensare ad una riabilitazione”⁶³.

Molti hanno parlato di ingiustizia, pochi hanno detto ciò di cui realmente si tratta: dare una possibilità a chi ha già scontato gran parte della sua pena.

La stessa cosa è capitata a Omar Favaro, balzato agli “onori” della cronaca dopo il brutale assassinio di Susy Cassini, 45 anni, e suo figlio Gianluca, 12, rispettivamente madre e fratello della sua ragazzina dell’epoca, Erika. Tutti ricordano ancora questa strage, per l’efferatezza dell’omicidio e perché a compierlo furono dei ragazzini.

Omar è stato condannato a trascorrere 14 anni in carcere.

La pena è ridotta, in quanto i minorenni vengono considerati sempre e comunque "recuperabili" dalla società e quindi devono essere tutelati anche dal reato che hanno commesso.

Secondo l'articolo 98 C.P., le persone tra i quattordici e i diciotto anni di età, se capaci di intendere e di volere, sono imputabili come

⁶³www.youtube.com (intervista del Tg 5 di Antonella D’Agostino, moglie di Vallanzasca)

gli adulti, ma la pena è diminuita di un terzo.

Ad oggi, sono trascorsi 9 anni dal reato che lo ha portato in carcere ma, grazie alla liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 54 O.P. (in base alla condotta e al percorso rieducativo da lui intrapreso, il Magistrato di Sorveglianza può concedere 45 giorni di liberazione anticipata per ogni semestre) e all'indulto, ora è stato rimesso in libertà.

Anche se le situazioni e i vissuti personali sono nettamente diversi, ciò che accomuna queste due persone è la reazione di sgomento e di protesta che, l'opinione pubblica, ha mostrato.

Contrariamente a tali giudizi superficiali e formulati sull'onda dell'emotività e del clamore, è bene che si metta in risalto che non si tratta di casi in cui la legge viene scavalcata o ignorata, ma, al contrario, proprio della sua corretta applicazione.

Vallanzasca è in carcere da quasi 40 anni, e solo ora ottiene il permesso di poter svolgere il lavoro all'esterno, fermo restando che ha ancora molti anni da scontare; Omar Favaro, invece, ha scontato pienamente la condanna che gli era stata inflitta..

Mario Gozzini, in una riflessione sulla sua legge e sui passi avanti ancora da compiere per attuarla, fa una metafora molto

significativa, spiegando la differenza tra la pena erogata a conclusione del dibattimento e l'esecuzione di questa.

Afferma che, mentre la prima è come un'istantanea, in quanto il giudice, nell'irrogare la pena, deve riferirsi a un fatto che non è modificabile, la seconda è simile ad un film che scorre: il Magistrato di Sorveglianza valuta il comportamento del detenuto, il divenire della sua personalità e in base a questo può concedere la riduzione di pena.⁶⁴

Ed è proprio questa differenza che non è stata colta dalla maggior parte degli appartenenti all'opinione pubblica: il fatto che durante l'esecuzione di pena, la pena stessa può prevedere delle modifiche, in relazione al cammino intrapreso dal detenuto ed ai passi in avanti da lui compiuti.

⁶⁴ GOZZINI M., *op. cit.*, pag. 30

2.4. Ruolo ed influenza dei *mass media* nella vita del detenuto.

Il ruolo che i *mass media* in questi anni hanno assunto è smisurato, al punto tale che, chi viene condannato o semplicemente imputato o indagato, più che della legge, ha timore di ciò che diranno di lui.

“I mass media, gli uffici di pubblica accusa e i legislatori hanno creato l’immagine di una criminalità sempre più brutale; ed è proprio quest’enfatizzazione generalizzata a riflettersi sui lunghi tempi della carcerazione e sull’aumento delle pene non condizionali ignorando quasi sempre quale sia la reale funzione del carcere”.⁶⁵ Significativo è il riferimento al mito del “bel Renè”, che i giornalisti hanno costruito su Renato Vallanzasca. Sfruttando il fascino che possedeva e il suo modo esuberante di porsi di fronte alle telecamere, hanno creato un personaggio.

Un giornalista, parlando del fenomeno Vallanzasca, ha affermato:

⁶⁵ MANCUSO R., *op. cit.*, pag. 174

“Parlare di come di Vallanzasca ne avessero fatto un mito al punto tale che non solo molte donne si siano accostate alla sua persona, ma anche molti ragazzi che vedevano in lui quasi un idolo. Da una parte c’era una forte condanna sociale, dall’altra i media facevano di tutto per creare il personaggio”⁶⁶.

E proprio grazie a quel soprannome, tanto odiato da Vallanzasca stesso, egli ha ricoperto due ruoli: personaggio e vittima.

Personaggio in quanto ormai di fronte alle telecamere sembrava talmente a suo agio da apparire come un attore durante le riprese di un set: fiero, sfacciato, sicuro di sé. Achille Serra afferma che: *“la stampa ha fatto di Vallanzasca il bandito d’Italia, e questo a mio avviso è stato un errore perché ha aumentato l’esaltazione della persona che già era esaltata per natura”⁶⁷.*

Ne è stato però, al contempo, vittima in quanto il suo atteggiamento spavaldo era poco rispettoso nei confronti delle sue vittime, e quindi accresceva il biasimo da parte dell’opinione pubblica.

⁶⁶ <http://www.youtube.com/watch?v=65Q3z13GvAs> (intervista a Vallanzasca)

⁶⁷ *Ibidem*

Inoltre questo atteggiamento lo ha danneggiato anche, anzi soprattutto, per quanto riguarda la sua carcerazione. In una domanda posta dalla scrivente, ad Antonella D'Agostino Vallanzasca, moglie e amica di infanzia di quest'ultimo, ella ha chiaramente affermato che: *“se mio marito non si fosse dato in pasto ai giornalisti sin dall'inizio, ora forse sarebbe già libero”*.

Sebbene potrebbe sembrare il parere di una persona “di parte”, credo che le parole della signora Vallanzasca, corrispondano alla realtà. Quale magistrato avrebbe provveduto a concedere a Vallanzasca una misura alternativa o a spostarlo dal carcere di massima sicurezza? Chi si sarebbe preso l'onere di fare questo, consapevole dell'ondata di critiche e di manifestazioni contro che sarebbero seguite? La risposta è: nessuno.

Lo si fa ora, perché man mano il ricordo di Vallanzasca si sta affievolendo, sebbene vi siano puntuali edizioni speciali di giornali o trasmissioni televisive, pronte a presentare ancora una volta, la storia del “bandito di ghiaccio”.

Ma di questo non si deve incolpare solo l'opinione pubblica, che spesso reagisce, più che alle situazioni ad essa presentate, al modo in cui la si fa.

Il vizio, il problema, risiede nel tipo di notizie relative al carcere che vengono diffuse e all'impostazione data dalla comunicazione.

Una notizia che ultimamente ha sconvolto l'opinione pubblica è stata quella di Angelo Izzo, che nel 2005, dopo aver ottenuto la semilibertà, aveva compiuto un altro delitto, simile a quello per cui era stato precedentemente detenuto.

Se a fronte di queste notizie, che per quanto brutali, rappresentano una minoranza rispetto alla realtà dei fatti, non si documentano anche casi di persone che, una volta uscite, non hanno compiuto alcun tipo di reato, ma che, anzi, hanno ripreso la loro vita in modo retto e giusto, come si potrà accettare che altri possano fruirne?

Lo stesso Mario Gozzini, evidenziava tale problema: *“I media danno notizia solo dei fatti negativi, ossia di quel 3% (...), ma non dei fatti positivi che son ordinaria amministrazione: ossia nessuno riflette su quel 97 o 99% di detenuti che usufruiscono regolarmente del permesso”*⁶⁸.

Oscar Wilde, il quale subì anche il carcere, affermò, prima di lui, quanto : *“Molti, una volta scarcerati, portano il carcere con sé*

⁶⁸ GOZZINI M., *op. cit.*, pag. 31

anche in libertà, lo nascondono nei loro cuori come una segreta vergogna e infine come povere creature avvelenate si rintanano in qualche buco per morire. È orribile che debbano ridursi a questo, è ingiusto, terribilmente ingiusto che la società ve li costringa. La società si assume il diritto di infliggere all'individuo castighi spaventosi, ma ha il vizio supremo della superficialità, e non arriva a comprendere ciò che ha fatto”⁶⁹.

Se piuttosto che focalizzare l'attenzione sugli omicidi o sulle rapine che una persona potrebbe compiere una volta uscita dal carcere, si centrasse anche solo un momento su questa verità, forse molti si renderebbero conto che il carcere non è mai inutile, perché lascia sempre un'impronta nell'anima di chi ci vive e di chi sta accanto ai detenuti. Se solo si capisse ciò, si potrebbe capire anche l'importanza che ha il fatto di trascorrere quei momenti in detenzione in modo più proficuo possibile.

Perché è vero che il carcere può incattivire, ma può anche rieducare se si ha il coraggio di investire sulla persona.

⁶⁹ WILDE O., *De Profundis*, Milano 2009, pag. 68

3. CARCERE UTILE

3.1. L'importanza di investire sul trattamento: statistiche sulla recidiva.

In questo capitolo mi soffermerò sull'importanza di investire sul trattamento, in particolare per quanto riguarda le misure alternative, basandomi su statistiche e ricerche svolte dal 1998 ad oggi.

Il fenomeno della recidiva è poco conosciuto sia per quanto riguarda la sua consistenza che alle dinamiche e alle caratteristiche che lo contraddistinguono.

Una quota elevata di crimini viene attribuita ad un numero ristretto di individui definiti *cronici, abituali o pluri-recidivi*⁷⁰.

⁷⁰In merito si consultino: AA.VV., *Compendio di Criminologia*, n.3/6, Firenze 2007; AA. VV., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. II, Milano 2004

Mancano dati certi e osservazioni sufficientemente prolungate nel tempo sulla commissione di reati, in particolare per coloro che hanno fruito delle misure alternative alla detenzione. Per questo motivo, soprattutto sui mezzi di comunicazione di massa e, di conseguenza, nel sentire comune, quando si affronta questo argomento spesso si corre il rischio di lasciarsi guidare dai pregiudizi.

Per valutare opportunamente la recidiva occorre considerare i numerosi fattori che evidenziano aspetti problematici sia del singolo, che ricade nell'attività criminale, che dell'istituzione penitenziaria che non riesce a compiere fino in fondo il proprio ruolo di fautrice del reinserimento sociale.

La recidiva, dunque, costituisce un parametro per misurare il successo dell'attività rieducativa: la mancanza di recidiva indica un buon risultato dell'attività riabilitativa, mentre la ricaduta nel reato dovrebbe segnalare l'insufficienza di tale attività.


Finora per valutare il successo delle misure alternative si poteva fare riferimento quasi esclusivamente al numero di provvedimenti revocati.

I dati sulle revoche dell'affidamento in prova al servizio sociale sono disponibili a partire dal 1999 (Grafico 3).

Fino al 2005 i casi di affidamento in prova al servizio sociale revocati oscillavano intorno al 5% con un minimo di 4,32% nel 1999 e un massimo di 5,33% nel 2005.

La tenuta di una condotta che viola i vincoli prescritti mostrando un andamento negativo della misura alternativa è il motivo più frequente di revoca. I casi di irreperibilità dell'affidato sono di scarsa rilevanza statistica e l'allarme sociale creato su singoli casi di cronaca non è giustificato dalla quantità di revoche conseguenti alla commissione di reati durante la misura, soprattutto in considerazione del numero elevato di soggetti a cui viene offerta tale opportunità di reinserimento. Inoltre, se durante l'esecuzione della misura interviene una nuova sentenza di condanna ad altra pena detentiva, che modifica dunque la durata della pena per cui non sussistono più le condizioni per la prosecuzione della misura alternativa, la misura può essere revocata.

Grafico 3- Motivi che portano alla revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali



Escludendo dal conteggio i casi revocati a seguito di una nuova posizione giuridica, che non denotano per se stessi un comportamento negativo successivo all'inizio della misura, e che in ogni caso si verificano meno di una volta ogni 100 casi, le revoche dovute alla mancata riuscita della misura alternativa risultano ancora inferiori.

Per valutare opportunamente il numero esiguo di revoche dovute a esito negativo dell'affidamento per la mancata osservazione degli obblighi o per la commissione di nuovi reati, occorre tenere nella dovuta considerazione la prudenza nel comportamento da parte di quei soggetti che si sentono sotto osservazione fintanto che è in corso la misura e che tornano poi a delinquere quando cessa il rischio di revoca. Queste persone tendono a conformarsi alle prescrizioni solo per evitare di tornare in carcere.

Il calcolo della recidiva rappresenta una misura più accurata riguardo alla riuscita delle misure alternative alla detenzione.

Mi appresto ora a presentare e commentare i risultati di una ricerca statistica svolta su questo argomento. Obiettivo di questa è stabilire il tasso di recidiva tra gli affidati che abbiano compiuto il percorso previsto dall'affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico.

Per procedere occorre innanzi tutto definire il concetto di recidiva.

Ci sono modi diversi per darne una definizione. In diritto la recidiva è una circostanza che, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, comporta un aumento della pena per *«chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro»*.

Ma la recidiva può essere definita anche secondo altre accezioni. In senso criminologico è recidivo colui che dopo essere stato condannato commette un nuovo reato, anche se questo non viene scoperto, mentre in senso penitenziario si può ritenere recidivo chi si trova in carcere o in misura alternativa alla detenzione dopo esservi già stato per scontare una o più condanne.

L'indagine è stata condotta come uno studio di caso, con l'obiettivo di individuare la percentuale di condannati per i quali il trattamento extra-murale, realizzato per mezzo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, non ha raggiunto lo scopo del reinserimento in società.

La valutazione della recidiva è stata effettuata tramite una ricerca quantitativa longitudinale, esaminando il gruppo degli affidati in prova al servizio sociale per i quali la misura è stata archiviata nel 1998 e verificando se gli stessi soggetti, negli anni successivi fino al settembre 2005, hanno commesso ulteriori reati per i quali siano stati condannati con sentenza definitiva.

La valutazione sulle attività trattamentali realizzate sui condannati in misura alternativa alla detenzione raggiunge la massima utilità se è finalizzata all'applicazione pratica delle conoscenze acquisite per

ottenere la riduzione del fenomeno criminale e può essere anche utilizzato per misurare il grado di successo dei sistemi penitenziari.

Dopo avere individuato quei soggetti che hanno scontato una condanna in affidamento in prova al servizio sociale conclusa nel 1998, si è verificato quanti di loro avessero compiuti nuovi reati.


Le fonti utilizzate nell'analisi del fenomeno della recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale sono state:

- la banca dati informatica degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, per i dati sulle misure alternative alla detenzione;
- le statistiche penitenziarie, per i dati sulla popolazione detenuta;
- il Casellario giudiziale, per i dati sulla recidiva e sui reati commessi. Tuttavia non essendo disponibili le variabili relative alle condizioni soggettive, sia personali che sociali, che possono influire sul comportamento criminale delle persone oggetto dell'indagine, l'analisi è stata condotta solo a livello descrittivo.

Nel 1998 otto persone su dieci sottoposte a una misura alternativa alla detenzione in carico agli uffici di esecuzione penale esterna,

pari al 78,23%, erano state affidate in prova al servizio sociale (Grafico 4)⁷¹.

Grafico 4- *Misure alternative alla detenzione: anno 1998*




Nel mese di settembre 2005 sono state trovate informazioni su 8.817 soggetti, pari al 77,78% del totale.

⁷¹ SANTORO E.- TUCCI R. (2006), “L’incidenza dell’affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, n. 1

Poiché tale selezione è avvenuta in modo casuale, si può ritenere che le valutazioni che verranno fatte sul fenomeno osservato possano essere generalizzate al totale dei casi archiviati nel 1998.

Nel campione così determinato sono risultati recidivi, secondo la definizione, adottata 1.677 soggetti, pari al 19% (Grafico 5).

Grafico 5- *Affidamento in prova al servizio sociale: successo del reinserimento e recidiva*



Si rileva, inoltre, come alcuni fattori come l'età, influiscono su tale fattore. Si nota, infatti, che con l'avanzare dell'età la recidiva si manifesta in misura sempre minore, l'eventualità di commettere nuovi reati sembra giungere al culmine tra i soggetti considerati nella classe che comprende le persone tra i 26 e i 40 anni dopo di che si producono sensibili decrementi nei tassi di recidiva rilevati (Grafico 6)⁷².

Il rischio maggiore di commettere nuovi reati sembra, invece, manifestarsi nei primi due anni successivi alla cessazione dell'affidamento (Grafico 7).⁷³

⁷² AA. VV. (1969), "Recidivismo e giovani adulti. Nati nel circondario di Roma negli anni 1928-1929-1930", in *Studi di criminologia*, n. 4, Roma

⁷³ LEONARDI F. (2007), "Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva", in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, Bologna, pag 7 ss.

Grafico 6- Recidiva in relazione all'età






Grafico 7- Numero di mesi per la commissione di un nuovo reato



Per concludere, la percentuale di recidivi che provengono da una misura alternativa, rispetto a quelli semplicemente detenuti, è notevolmente inferiore: non si arriva a 2 casi su 10 (Grafico 8).

Grafico 8- Recidiva in relazione alla situazione giuridica del reo



Tirando le somme delle analisi presentate, possiamo affermare che la riuscita della concessione di misure di sicurezza è confermata da un duplice dato: la bassa recidiva e la bassa percentuale di revoca. Considerato ciò, non si può non sottolineare la necessità di rendere pubblici questi dati, in modo tale da favorire una maggiore

conoscenza ed una più autentica comprensione delle misure alternative e della loro importanza.

3.2. Regime di custodia attenuata.

La fine degli anni '80 segna l'inizio di una specifica emergenza che si traduce nella massiccia confluenza, in seno agli istituti di pena dislocati sul territorio nazionale, di una percentuale di soggetti con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti mai registrata in precedenza.

Emerge così, drammaticamente, una nuova tipologia di detenuti affluenti al penitenziario, i consumatori di sostanze stupefacenti, per lo più incensurati, compresi tra i diciotto e i trenta anni, nei confronti dei quali gli strumenti trattamentali approntati dalle scelte legislative del '75 ed '86, di riforma dell'ordinamento penitenziario, stentano a trovare efficace attuazione.

Nasce, così, l'esigenza di adeguare e/o creare istituti in grado di ospitare questa categoria di detenuti, prevedendo un trattamento differenziato.

Diversificare l'espiazione della pena detentiva, creare cioè articolazioni custodiali, le cui modalità trattamentali sono in grado di rispondere in maniera adeguata a manifestazioni sociali disomogenee, significa elaborare un sistema esecutivo all'interno del quale organizzare le risorse operative, finanziarie e strumentali, secondo le diverse esigenze, in primo luogo, proprie della popolazione detenuta e, di conseguenza, del più diffuso contesto sociale esterno.

La proposta per realizzare ciò, è stata formulata nel '98 da un gruppo di studio composto dalle dott.se Castellano, Grazioso e Palma, direttrici di tre istituti penitenziari a regime differenziato, rispettivamente della C.C. di Eboli, della C.C. "Mario Gozzini" di Firenze e della C.C. di Lauro⁷⁴.

⁷⁴ Cfr. BION (*Bollettino Informativo dell'Osservatorio Nazionale*), n. 1-3, dicembre 1998, pag. 3 ss.

Dopo anni di studi e proposte⁷⁵, nel 2000 si è così formalmente istituito, con provvedimento del Direttore Generale del D.A.P. adottato in data 2 febbraio, il "*Gruppo di lavoro sugli interventi specificamente mirati sui detenuti tossicodipendenti*", che ha dato vita allo "*Schema di regolamento interno tipo per istituti e sezioni a custodia attenuata*".

Il documento, inserito in allegato alla Relazione finale del gruppo di studio, presentato al direttivo del D.A.P. nel settembre del 2001, ha raccolto, selezionandole, le indicazioni di principio adottate in seno al progetto precedente.

L'art. 1, comma 1, dello "*Schema di regolamento interno tipo per istituti e sezioni a custodia attenuata*", anzitutto, chiarisce il fondamento normativo della disciplina disponendo che questa è emanata "in esecuzione degli artt. 16, 20 e 31 della legge n. 354/1975 e degli artt. 8, 10, 11, 13, 14, 21, 36, 37, 67, 74, e 115 del D.P.R. 30 giugno 2000⁷⁶, n. 230, nonché dell'art. 95 TU 309/90⁷⁷".

⁷⁵ <http://www.altrodiritto.it>

⁷⁶ Recante: "*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*".

L'attuazione di un circuito detentivo a trattamento differenziato nei confronti di una particolare porzione di utenti del carcere, si propone il perseguimento di due finalità sostanziali preminenti. In primo luogo, la scelta custodiale differenziata muove dal presupposto secondo il quale, *“al di là dalle connotazioni intrinsecamente negative di cui il circuito penitenziario ordinario si permea, l'ambiente carcerario deve piuttosto offrire al ristretto un luogo avulso da interferenze devianti ed orientato verso il superamento di stili di vita e di comportamenti socialmente screditati”*.⁷⁸

Esso tende, quindi, ad avviare un percorso riabilitativo che permetta a ciascun utente di recuperare le proprie potenzialità produttive, dotandolo di strumenti di riflessione capaci di stimolare un radicale cambiamento nonché di riattivare un rapporto costante e costruttivo con il mondo esterno, quale, la famiglia, il mondo del lavoro, la

⁷⁷ Recante: *“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”*.

⁷⁸ www.altrodiritto.unifi.it

comunità d'inserimento terapeutico, il Servizio pubblico che ha accolto la richiesta di assistenza.

Dal punto di vista tecnico-operativo, il raggiungimento di tali finalità riposa sulla necessità di creare, mediante appositi protocolli d'intesa, con gli Enti locali, con le Aziende sanitarie locali, con l'associazionismo ed il volontariato presenti sul territorio, un rapporto concreto ed efficace, capace di garantire la più ampia partecipazione di questi organismi alla vita dell'istituto ed all'attuazione degli interventi trattamentali e terapeutici che l'Amministrazione penitenziaria ha voluto realizzare in seno a tali realtà penitenziarie⁷⁹.

L'esistenza di un tessuto territoriale ricettivo, rappresenta, quindi, il secondo pilastro sul quale costruire un'ipotesi detentiva concretamente orientata ad attuare a beneficio dei soggetti ivi ristretti un percorso di recupero e reinserimento sociale.

⁷⁹ AA. VV. (1997), “*Criteri per l'individuazione del circuito penitenziario della custodia attenuata*”, in *BION*, n. 1-3, p. 83.

Per questo motivo la stessa legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di trasformare una realtà per sua natura autoreferenziale ed altrimenti pericolosamente avulsa dal contesto sociale, in termini programmatici, si è informata alla necessità di costituire e realizzare efficaci raccordi tra il mondo penitenziario ed il territorio che lo ospita.

Pertanto, territorializzare l'esecuzione della pena detentiva, significa collegarla al contesto sociale in seno al quale l'individuo ristretto ha avuto od intende porre in essere i suoi interessi, i legami o, comunque, i riferimenti stabili della sua esistenza pregressa e futura, al fine di condurlo verso un più efficace reinserimento nell'ambiente esterno⁸⁰.

3.2.1 Caratteristiche strutturali

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, le indicazioni fornite dagli studi condotti in seno al Dipartimento

⁸⁰ GRAZIOSO M. G., *"La sperimentazione trattamentale negli Istituti a custodia attenuata prospettive e problematiche"*, D.A.P., Roma, 1989-90, p. 49

dell'Amministrazione Penitenziaria, hanno ravvisato come preferibile la costituzione di un singolo istituto appositamente predisposto, ovvero, in alternativa, la realizzazione presso autonome sezioni di circuiti penitenziari ordinari, a condizione che siano comunque attivate determinate procedure per l'ammissione dei soggetti e vengano mantenuti completamente separati gli utenti, i regimi ed i criteri organizzativi della vita interna. È stato ritenuto, altresì, necessario mantenere la separazione tra il personale, dell'area psico-socio-trattamentale e di quella custodiale, addetto al circuito della "custodia attenuata" e quello del circuito ordinario, in ragione della specificità d'interventi attuati nel regime detentivo differenziato.

Altre caratteristiche strutturali inducono a ritenere opportuna una contenuta capienza di utenti all'interno degli istituti a "custodia attenuata", che a livello ottimale non dovrebbe superare le sessanta unità circa. A questo riguardo, l'art. 14 O.P. comma 1 dispone che *"Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento"*. Il successivo comma 2, specificando in merito ai criteri impiegati per la destinazione dei

ristretti agli istituti ed alle sezioni, se del caso, precisa che le assegnazioni e i raggruppamenti *"sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche"*.

Secondo quanto emerso dall'indagine nazionale condotta dal gruppo di studio costituito presso il D.A.P. nel 2000, all'interno degli istituti o delle sezioni di istituto destinate al trattamento penitenziario differenziato dei detenuti con problemi di dipendenza il numero degli utenti è diffusamente contenuto e compreso fra un minimo di quindici/venti ed un massimo di cinquanta/ottanta unità.

Per quanto riguarda la distribuzione degli spazi, devono essere distinti i luoghi deputati allo svolgimento delle attività terapeutico-trattamentali, da quelli concernenti l'organizzazione della vita quotidiana. Pertanto, le celle, gli spazi adibiti alla socialità, le sale riservate ai colloqui, la stessa cucina, devono assumere, per quanto è possibile, una configurazione "normale", legata all'idea di ambiente privo d'istanze coercitive e segreganti, che consenta al ristretto di maturare una percezione spaziale scevra dalla consapevolezza di appartenere ad una realtà diversa da quella degli uomini liberi.

Le celle non sono concepite come posti abitativi nei quali gli individui ristretti devono esaurire il proprio orizzonte relazionale, ma dove piuttosto i soggetti sono essenzialmente tenuti a riposarsi, in vista degli impegni lavorativi e sociali previsti per il giorno successivo. Allo stesso modo, la consumazione dei pasti deve avvenire in un ambiente comune, adeguatamente attrezzato per la preparazione dei cibi, che rimandi al concetto di luogo abitativo nel quale i membri della collettività si ritrovano e condividono momenti di socialità.

Buona attenzione deve, inoltre, essere prestata nell'arredamento degli spazi individuali e collettivi, in questo senso utili sono tutti gli accorgimenti che diano modo agli utenti di percepire l'ambiente segregante come luogo non avulso dalla "normalità". I locali da destinare allo svolgimento delle attività terapeutico- trattamentali, poi, devono consentire l'espletamento d'attività individuali e collettive, con operatori penitenziari ed esterni, di tipo scolastico o comunque educativo e sportivo.

3.2.2 Utenza

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 115 D.P.R. 230\2000, queste misure possono essere applicate *"Per i detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultino necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono essere attuati"*.

Quindi un primo presupposto soggettivo è la non pericolosità del soggetto.

In secondo luogo si sottolinea come, il circuito penitenziario a custodia attenuata, non sia esclusivamente destinato a soggetti con problemi di dipendenza, in quanto può riguardare madri⁸¹, che non presentano profili di pericolosità sociale rilevanti, "giovani adulti" (i maggiorenni fino a 25 anni), soggetti ristretti con patologie di ordine psichico e fisico (sieropositivi per HIV).

L'accesso agli istituti di pena, o alle singole sezioni d'istituto, a regime detentivo differenziato, è, in secondo luogo, subordinato alla volontaria adesione dell'individuo condannato, anche solo in primo

⁸¹ A tal proposito si fa riferimento alla legge 40/2001, recante *"Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori"*

grado. L'interessato chiede di essere ivi ammesso attraverso una domanda con la quale si impegnano ad intraprendere l'attività terapeutica e trattamentale effettuata e ad osservare le regole di condotta che disciplinano la cornice relazionale, personale ed interpersonale, interna all'istituto o alla sezione di istituto a regime detentivo differenziato.

Nell'ambito delle strutture penitenziarie a "custodia attenuata" il requisito della volontarietà si pone come centrale, non solo perché rappresenta il presupposto per l'instaurazione del "contatto" fra il ristretto e le stesse, ma anche per la prosecuzione del percorso trattamentale in seno ad un siffatto contesto attuato. L'intento perseguito è quello di porre alla base del rapporto che l'Amministrazione penitenziaria instaura con l'utente l'assunzione di sua precisa responsabilità nell'affrontare un programma rieducativo che lo conduca ad una presa di posizione critica nei confronti dei contegni penalmente screditati, responsabili del suo assoggettamento alla realtà segregante.

Come precisato dal punto n. 7, comma 3, art. 3 della proposta di regolamento interno del '98, salvo deroghe specifiche, la soluzione detentiva a regime penitenziario differenziato ammette presso il

proprio circuito solo detenuti provenienti da altri istituti e, pertanto, non utenti giunti dalla libertà. Si dovrà, preferibilmente, trattare di soggetti la cui posizione giuridica è definitiva o comunque circostanziata da una condanna in primo grado. L'accoglimento di soggetti non ancora giudicati sarà, se del caso, consentito, previo vaglio del "gruppo filtro" permanentemente adibito alla valutazione delle richieste di ammissione, alla presenza di uno specifico nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria procedente, attestante l'idoneità dei richiedenti ad espiare la pena in regime custodiale differenziato.

Al momento dell'arrivo, il nuovo utente è sottoposto all'iniziale colloquio d'ingresso e, in seno a questo, eventualmente invitato a sottoscrivere il "*Contratto di adesione al programma psico-socio-riabilitativo*", predisposto sulla scorta di un modello tipo redatto a cura dell'Amministrazione penitenziaria centrale. Nell'approvare le indicazioni contenute nel contratto terapeutico di adesione, il richiedente deve prendere atto delle attività trattamentali perseguite in seno alla struttura e delle prescrizioni regolamentari e terapeutiche ivi indicate, la cui violazione è in grado di escluderlo

dal programma di recupero intrapreso presso l'istituto o la sezione di istituto a regime penitenziario differenziato.

3.2.3 Gestione degli spazi

Gli individui devono avere, nel rispetto di tempi e spazi prefissati, libertà di movimento entro le zone di detenzione interna, senza l'accompagnamento del personale di Polizia penitenziaria. L'individuazione di momenti d'autogestione, pertanto, consentirà agli operatori dell'*équipe* integrata di vagliare la capacità degli utenti di gestire responsabilmente luoghi di frequentazione, compiti ed impegni assunti ed, eventualmente, di valutare l'opportunità di sanzionare, finanche con l'allontanamento dal circuito detentivo differenziato, i contravventori.

Gli orari quotidiani delle strutture a "custodia attenuata", dovranno essere autonomamente regolamentati, rispetto alle prescrizioni che attengono al regime custodiale ordinario, e consentire un'ampia disponibilità degli spazi comuni.

3.2.4 Controlli

Il perseguimento degli ambiziosi obiettivi che tali strutture custodiali si prefiggono, riposa inevitabilmente sulla costruzione di un rigido meccanismo di controlli e ispezioni attraverso le quali gli operatori penitenziari dell'area custodiale e dell'*équipe* integrata potranno verificare il rispetto delle prescrizioni regolamentari. Le disposizioni contenute all'interno del capo primo del citato progetto di regolamento interno del '01, regolamentano i controlli (e le relative modalità di esecuzione) sulle persone, a qualunque titolo accedenti, e sulle cose introdotte all'interno dell'istituto o della singola sezione di istituto a circuito penitenziario differenziato.

In ragione della finalità prevalentemente socio-riabilitativa che muove l'attuazione di questo particolare percorso detentivo, devono essere accuratamente approntate tutte le cautele necessarie ad impedire l'ingresso e l'utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope all'interno delle strutture. A tale scopo, dovranno essere predisposti, ai sensi dell'art 25, comma 2, dello Schema di regolamento interno del '01, da parte del medico del Ser.T. penitenziario con l'assistenza

del coordinatore sanitario del servizio medico penitenziario, "drug-test" periodici, a campione e a tappeto, senza preavviso e come tali disincentivanti l'uso delle sostanze proibite. I controlli urinari, inoltre, saranno obbligatoriamente effettuati al rientro da ogni permesso premio, individuale o collettivo.

In tutte queste ipotesi considerate, l'esito positivo del riscontro disposto dall'autorità sanitaria, può determinare, previa valutazione individuale compiuta dal gruppo degli operatori trattamentali, l'allontanamento del ristretto dalla struttura, ciò presupponendo il fallimento del programma terapeutico e socio-riabilitativo intrapreso.

3.2.5 Trattamento terapeutico

In ragione della necessità di eliminare nel soggetto in trattamento presso le strutture penitenziarie a "custodia attenuata" le sindromi astinenziali dovute alla dipendenza psicologica da sostanze assuefanti, gli interventi terapeutici approntati dagli operatori sanitari dell'*équipe* sono orientati in termini prevalentemente socio-

assistenziali. L'art. 32, comma 5, della proposta di regolamento interno del '98, a tal scopo, prevedeva un prudente impiego di psicofarmaci (prevalentemente benzodiazepine), "limitato a quanto valutato, deciso e prescritto esclusivamente dall'*équipe* sanitaria della struttura in virtù di specifiche e comprovate esigenze terapeutiche". Dal canto suo, l'art. 25 dello Schema di regolamento del '01, da una parte, al comma 5 ha disposto che "*La somministrazione ai detenuti di farmaci è effettuata, di norma, dagli infermieri, i quali ne devono controllare l'effettiva assunzione*", dall'altra, al successivo comma 7 ha precisato che "*Per comprovate e motivate esigenze la terapia farmacologica può essere affidata al detenuto sulla base delle indicazioni e prescrizioni del sanitario*". È fatto assoluto divieto ai detenuti di disporre direttamente di qualsiasi tipo di sostanze medicinali, che, laddove personalmente possedute, saranno custodite presso i locali del servizio sanitario dell'istituto, o eventualmente della sezione di istituto, ai sensi dell'ultimo capoverso della disposizione in commento.

La svolta trattamentale perseguita attraverso la creazione di un circuito detentivo a regime differenziato, capace di qualificare gli

interventi sanitari approntati dagli operatori dell'area assistenziale come avanzati, è stata concepita attorno ad una complessa armatura di strumenti d'intervento qualificanti il programma individualizzato di trattamento, disciplinati nel capo terzo dello "*Schema di regolamento interno tipo per istituti e sezioni a custodia attenuata*" del 2001, artt. da 31 a 36, rubricato "*Osservazione e Trattamento*". La predisposizione del percorso terapeutico- trattamentale per opera dell'*équipe* integrata, successiva all'iniziale attività d'osservazione, tiene, pertanto, conto di una serie di misure trattamentali, quali il lavoro, le attività scolastiche e culturali, di formazione professionale, sportive e ricreative ed, infine, terapeutiche e socio-riabilitative, in grado di scandire l'intera giornata del giovane tossicodipendente ristretto all'interno del circuito penitenziario differenziato.

3.2.6 Gestione del tempo: lavoro e formazione

L'art. 35 dello Schema di regolamento interno, disciplina, in sinergia con le disposizioni contenute nella normativa di riforma

dell'ordinamento penitenziario del '75 (art. 21), l'attività lavorativa intrapresa all'interno degli istituti, o delle singole sezioni di istituto, a regime penitenziario differenziato. Fra i principi che guidano lo svolgimento di questa fondamentale attività trattamentale, ampia rilevanza è stata attribuita alla necessità di garantire, anche mediante la suddivisione in turni, un'equa ripartizione dei carichi di lavoro intramurario, sì da non creare situazioni occupazionali asimmetriche. In linea con il progetto rieducativo, infatti, è auspicabile che tutti gli utenti ristretti all'interno di una struttura penitenziaria a regime differenziato possano fruire di una medesima autonomia economica per non pesare sui familiari o dipendere da altri detenuti. È opportuno evidenziare che l'attività lavorativa nelle strutture a "custodia attenuata" deve perseguire una valenza terapeutico- trattamentale, consentendo, in altre parole, al lavorante di recuperare, responsabilmente, l'abitudine all'impegno ed al rispetto degli orari. In questi termini è, pertanto, favorita la creazione di cooperative ed attività produttive di tipo artigianale che potranno, in virtù dei sovvenzionamenti disposti dalla comunità economica territoriale, aumentare la propria capacità occupazionale.

Il programma di trattamento individualizzato predisposto dagli operatori dell'*équipe* integrata è strutturato in modo da dislocare le attività trattamentali previste, lungo l'intero corso della giornata detentiva vissuta dal soggetto interessato, alternando alle ore dedicate all'espletamento della mansione lavorativa, una porzione di tempo riservata alla formazione professionale, didattica, e culturale, all'attività fisica e ricreativa ed, infine, ai servizi di cura e assistenza terapeutica. Le attività scolastiche e culturali sono organizzate, secondo i principi accolti dall'art. 34 dello Schema di regolamento interno del 2001, in primo luogo, in conformità a corsi di scuola dell'obbligo per l'ottenimento della licenza di base per tutti coloro che ne sono sprovvisti.

3.3. Carcere “*Luigi Daga*” di Laureana: una sfida nel grembo della mafia

Ho deciso di parlare dell’esperienza del Luigi Daga, come esempio di carcere utile, per un duplice motivo: per i tassi di recidiva quasi nulli (1 su 10), ma soprattutto per il programma trattamentale ricco e rigoroso, che promuove, una libera e costante crescita personale. È un carcere modello, riconosciuto come tale anche dalle Istituzioni stesse.

Il successo del Luigi Daga è attestato dai numeri, ovvero dai risultati raggiunti in cinque anni di attività, in cui sono stati 207 i giovani detenuti che sono stati ospitati nella struttura. 378 i permessi premio concessi ai detenuti, tutti regolarmente rientrati. 108 sono stati scarcerati di cui 35 per concessione di misure alternative, 17 per fine pena e 22 per ammissione all’indultino, 26 per ammissione all’indulto, 8 per esecuzione pena . 50 sono stati fatti rientrare agli istituti di provenienza per rinuncia o per trasgressione al patto trattamentale. Tutti i detenuti ospitati hanno svolto attività lavorativa o scolastica o di formazione professionale

nei laboratori di falegnameria, di ceramica, nelle serre e nelle attività d'istituto percependo regolare retribuzione.

L'Istituto sperimentale di Laureana di Borrello è il primo in Italia a sperimentare per i giovani la custodia attenuata ed è dedicato alla memoria di Luigi Daga, magistrato di origine calabrese, Direttore dell'Ufficio Studi e Ricerche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, per lungo tempo, responsabile della Rassegna Penitenziaria e Criminologica.

Egli ha lasciato un'impronta indelebile nel cammino di rinnovamento dell'Istituzione Penitenziaria. Profondo assertore della ricuperabilità del detenuto e del valore di ogni persona, ha saputo trasformare queste convinzioni in impegno al servizio dell'Istituzione.

Nell'Istituto, inaugurato nel maggio del 2004, si sperimenta il 'Progetto Giovani' che offre ai giovani detenuti, che concludono il Patto trattamentale, un percorso penitenziario alternativo al circuito ordinario per intraprendere un cammino di recupero e di reinserimento nella società. L'istituto ha una capienza massima di 68 posti e attualmente ospita 40 detenuti, tutti addetti ad attività

lavorative e formativo- istruttive.⁸² Angela Marcello, Direttore dell'Istituto sperimentale, ha così presentato la realtà del suo carcere: *«Gli ospiti hanno tutti sentenze definitive. I reati sono quelli tipici del nostro territorio, in fondo il carcere è lo specchio del mondo in cui viviamo, la tipologia di reato che si riscontra maggiormente è la rapina aggravata. Abbiamo 7 detenuti in articolo 21 che lavorano all'esterno del carcere, precisamente, ai lavori di ristrutturazione del carcere di Locri e rientrano nel pomeriggio. Attualmente l'età media dei detenuti va dai 19 ai 35 anni»*.⁸³ Il progetto che è iniziato con l'apertura di questo carcere, il progetto "Athena", redatto da un'équipe di specialisti e voluto fortemente dal Provveditore della Calabria, Paolo Quattrone, è una iniziativa sperimentale che offre concrete possibilità di recupero e si propone ambiziosamente di modificare il percorso perverso che vedeva, prima del suo avvio, tanti giovani "obbligati" a soccombere alla malavita.

⁸² www.laureanaborrello.it (sito della città di Laureana, dove viene presentato il carcere Luigi Daga)

⁸³ Intervista rilasciata da Angela Marcello, per la rivista online "Calabria ora"

3.3.1. Progetto giovani

Il Progetto Giovani nasce dall'esigenza di offrire ai giovani detenuti ristretti un "percorso detentivo alternativo" in cui gli strumenti del trattamento, quali: lavoro, istruzione, formazione professionale, rapporti con la famiglia, trovano piena attuazione ed in cui il tempo della detenzione è tempo di recupero e di costruzione di un positivo futuro. Intende, dunque, sottrarre i giovani detenuti dalla sub-cultura tipica del carcere e della criminalità organizzata incidendo sul fenomeno della recidiva attraverso la prevenzione e l'inclusione sociale; nonché di sperimentare ed intraprendere nuove strade per il raggiungimento della legalità e della sicurezza sociale. Si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, residenti nella Regione Calabria, che si trovano alla prima esperienza detentiva o comunque a basso indice di pericolosità sociale. Sono pertanto giovani che non hanno una personalità, particolarmente strutturata in senso delinquenziale essendo, nella maggior parte dei casi, portatori di problematiche di disagio e di disadattamento giovanile.

Tale Patto si basa sulla sottoscrizione del Patto Trattamentale: i giovani detenuti che richiedono il trasferimento a Laureana di Borrello devono sottoscrivere un "Patto" nel quale si dichiarano pronti ad impegnarsi nelle attività trattamentali proposte, come pure ad osservare e rispettare le regole dell'Istituto.

Il giovane potrà decidere in qualsiasi momento di interrompere il programma e fare rientro nell'Istituto di provenienza, provvedimento che potrà essere disposto anche dall'Equipe dell'Istituto in caso di non rispetto delle regole e/o non idoneità al programma.

L'ottica è quella di porre alla base del rapporto con il giovane detenuto, l'assunzione di precise responsabilità e determinazioni nell'affrontare un percorso di riflessione e revisione del vissuto al fine di modificare atteggiamenti e condotte che lo hanno portato a delinquere.

3.3.2. Il progetto pedagogico

Il progetto pedagogico comprende tutte quelle attività trattamentali individualizzate, improntate al recupero della dimensione educativo- esistenziale dei soggetti detenuti.

La sperimentality dell'Istituto di Laureana di Borrello è stata presentata durante un corso di formazione, denominato Progetto Educare Formando realizzato nei mesi di febbraio e marzo 2004, che ha visto la partecipazione di tutti gli operatori (Polizia Penitenziaria, Direttori, Educatori, Contabili, Psicologi, Assistenti Sociali del Ministero della Giustizia e dei Comuni del circondario, Volontari) che a vario titolo sono stati chiamati alla realizzazione del Progetto Giovani. Il raggiungimento dell'obiettivo che si vuole perseguire attraverso tale progetto, avverrà attraverso un cammino di riflessione consapevole sulla propria vita che agevoli in concreto il reinserimento nella società civile. Il tutto agevolato anche dalla partecipazione di diversi gruppi di volontariato, anche di matrice religiosa, che permettono ai detenuti di compiere, riflessioni profonde sul loro vissuto.

Molto significativa è la testimonianza che ho avuto modo di ascoltare, di Suor Chiara Minoia, una suora, appartenente alla “Alleanza Guanelliana di Calabria”, che si occupa dell’attività catechetica; in un’intervista rilasciata per “Radio Mater”, ha affermato come questi ragazzi spesso siano inizialmente sconcertati dalla presenza di volontari, non capendo la logica del “dare senza ricevere nulla in cambio”, a significare la condizione in cui versano molti di questi giovani che, come afferma Suor Chiara, *“in un carcere normale diventerebbero oggetto d’interesse della criminalità organizzata”*. Ed, invece, proprio grazie alla testimonianza di questi volontari, sperimentano anche la possibilità di poter essere amati, senza necessariamente dare nulla in cambio. Che sia questa la formula vincente di questo tipo di istituto? Continuando la disamina del progetto, procedo con la descrizione dello svolgimento della giornata del detenuto. I ragazzi si alzano alle sette e impiegano la prima ora per curare la pulizia delle loro camere. Dopo la colazione sono accompagnati dagli agenti sui luoghi di lavoro. Vi è un’organizzazione per ogni squadra di lavoro: il gruppo che lavora alla serra, quello impegnato nella falegnameria, quello che si occupa della cucina, quello impegnato nel

coordinamento dei lavori cosiddetti domestici. I pasti dovrebbero, poi, essere consumati nelle stanze, ma sovente sono autorizzati anche nelle sezioni, così da aumentare la possibilità di socializzare. La sera le stanze sono chiuse alle 20 d'inverno e alle 21 d'estate, salvo eventi eccezionali. In tutta la giornata non c'è un momento di ozio. Le attività ludiche sono rappresentate dallo sport, dai corsi di pittura o di scacchi, che hanno in ogni modo un ritorno culturale.

I giovani di Laureana, oltre che nei normali lavori c.d. domestici e di manutenzione del fabbricato, sono impegnati nelle serre e nei vivai, nei laboratori di falegnameria e di ceramica ed ancora in esperienze lavorative esterne all'Istituto.

Il laboratorio di falegnameria è stato attivato alla fine del mese di novembre del 2004; vede attualmente impegnati otto detenuti nella realizzazione di manufatti ed oggetti destinati principalmente all'arredo delle aree verdi (fioriere, panche, gazebo, tavoli, grigliati in legno etc.) ed alla realizzazione di composizioni floreali (vasi in legno e contenitori vari). Circa venti detenuti, prima dell'attivazione del laboratorio, sono stati preparati e formati con due corsi: uno dedicato alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulle nuove

forme d'inserimento sul mercato del lavoro; l'altro specifico per "operatori del legno" sotto la guida esperta di un maestro d'arte del settore, ed entrambi sono stati finanziati con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

Nel corso della manifestazione Telethon 2004 sono stati dati in beneficenza, per contribuire alla raccolta fondi, diverse composizioni floreali realizzate dai detenuti.

Vi sono anche delle serre per la coltivazione di fiori e piante da ornamento. L'obiettivo è giungere alla realizzazione di un'azienda vivaistica provvista di tutte le pertinenze necessarie. A tale scopo sono state realizzate negli spazi disponibili interni due serre dove attualmente sono messe a dimora circa 1500 essenze vegetali floricole e piante ornamentali di diversa specie, insieme a diverse aree di allevamento nelle zone verdi adiacenti il muro di cinta dotate d'impianti di irrigazione.

Al fine di qualificare i detenuti all'attività lavorativa svolta sono stati avviati un corso di formazione di serricoltura ed uno di floro-vivaistica. Alle Serre è già attiva dal 2006 l'Azienda Floricola "Don Giuseppe Blasi", inaugurata il 18 luglio 2006, che si estende su una

superficie di 8.230 mq, realizzata dalla mano d'opera detenuta, con tre serre da 450 mq ciascuna, attrezzate con impianti di nebulizzazione ed ombreggiatura.

Oltre le serre e la falegnameria è stato realizzato, per dare ulteriori opportunità lavorative ai detenuti, un laboratorio di ceramica la cui attività produttiva è particolarmente dedicata, così come la falegnameria, a supporto delle produzioni vivaistiche.

L'investimento pedagogico presente in tutte le attività trattamentali si potenzia con l'istituzione di corsi culturali.

La collaborazione avviata da subito con l'Ufficio Scolastico Regionale e le locali Direzioni didattiche hanno consentito di istituire appositi percorsi scolastici per le specifiche necessità dei detenuti.

E' stato così possibile per cinque detenuti ultimare il ciclo della scuola dell'obbligo come pure, grazie all'apporto della Provincia e dell'Istituto Alberghiero di Polistena, far completare a circa 20 detenuti i percorsi d'istruzione già intrapresi e conseguire attestati di qualifica professionale.

La collaborazione con le autorità scolastiche si è poi tradotta anche in una visita all'Istituto da parte di alcune scolaresche che ha particolarmente coinvolto i detenuti e gli studenti sollecitando entrambi alla riflessione sui temi della legalità.

È presente, inoltre, una biblioteca, luogo eletto di riflessione interiore e momento di crescita attraverso la lettura individuale o di gruppo guidata da esperti che incrementano la condivisione emotiva interpersonale.

E' stata realizzata anche una sala teatro dove i detenuti, con l'ausilio dei volontari organizzano attività teatrali. L'Istituto è dotato di un campetto di calcio e di una piccola palestra che i detenuti utilizzano nei giorni ed orari di riposo dalle attività lavorative.

Sono predisposti, infine, appositi spazi all'aperto adeguati al miglioramento del "contatto" tra detenuti e familiari.

CONCLUSIONI

*“Non vi è libertà ogni qual volta che le leggi permettono che l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”*⁸⁴, affermava Cesare Beccaria nel suo celeberrimo libro. Credo che questa frase racchiuda in toto ciò che ho voluto trasmettere attraverso il mio lavoro di tesi, aggiungendo che tale libertà non può verificarsi neanche nel caso in cui l’uomo da persona diventi personaggio. Infatti credo che ciò che spesso compiono i media e tutti i talkshow, a cui partecipano improbabili e impreparati opinionisti, non faccia altro che diffondere una idea distorta del carcere e del detenuto. Pian piano si sta diffondendo l’idea che se la pena non viene scontata interamente in carcere, se si danno possibilità ai detenuti di poter intraprendere la via della risocializzazione anche durante l’esecuzione penale, questo costituisce ingiustizia e che il detenuto è un soggetto completamente differente da noi, che non può cambiare.

⁸⁴ BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, cap. XXVII, Milano 1964, pag. 70

Questo modo di vedere, produce altresì, un'idea di carcere inutile.

Ma forse questo non è del tutto sbagliato. La maggior parte delle carceri che esistono qui in Italia, infatti, non raggiungono il loro fine ultimo, cioè fare in modo che vi sia meno criminalità, come evidenzia il dato relativo alla recidiva, alto per coloro che non riescono ad accedere alle misure alternative.

Per questo, mi sono soffermata sul concetto di carcere utile, indicando con tale definizione quell'impostazione del carcere che permetta al detenuto di poter scontare la sua pena e di porre le basi del cambiamento del suo modo di vivere.

Carceri modello come Bollate, Opera o lo stesso Luigi Daga, hanno abbattuto in modo significativo il tasso di recidiva: questa è una importante qualità che riconosco nel carcere utile. Se un carcere è davvero adeguato a quelle che sono le esigenze dei soggetti che accoglie, la recidiva sarà bassa, se non nulla.

Inoltre, il ruolo dell'opinione pubblica nelle questioni relative al carcere, e il carcere utile sono strettamente legati da un filo rosso, il filo rosso del cambiamento. Per esso non intendo un cambiamento legislativo, in quanto, come ho largamente descritto nella prima

parte, vi sono diversi strumenti legislativi che prevedono l'esistenza del "carcere utile".

Mi riferisco, invece, al cambiamento della percezione sociale del carcere, che potrà portare ad un duplice vantaggio: l'accettazione del carcere, non più come luogo di punizione, ma come luogo di rieducazione e l'attuazione dell'impostazione normativa, e quindi "utile", del carcere.

Questo perché sono profondamente convinta del fatto che, se ci dovrà essere un cambiamento in questo senso, dovrà partire proprio dal modo di pensare, dal modo di sentire il carcere.

Lo stesso Gozzini affermava : *“Sono d'altronde convinto che, nel trapasso di cultura che stiamo vivendo, la rinnovata e crescente attenzione al carcere da parte anche di non addetti ai lavori sia un fatto significativo: proprio nel senso di un cambiamento, come si dice, di ottica”*⁸⁵.

Tutto ciò sarà possibile nel momento in cui tutti avranno la consapevolezza che il destino di ognuno è collegato, che non siamo

⁸⁵ GOZZINI M., *op. cit.*, pag 27

isole, che non viviamo in mondi e luoghi diversi; anche per promuovere un cambiamento della visione del carcere, si dovrà partire da un concetto tanto semplice, quanto essenziale: *ubuntu*, cioè “tutto è uno”.

*“Vi ho udito spesso parlare di chi commette un torto come se non fosse uno di voi, ma un estraneo, uno intruso nel vostro mondo. Ma io vi dico che anche il santo e il giusto non possono levarsi oltre l'altezza che è in ciascuno di voi, così il malvagio e il debole non possono cadere più in basso della bassezza che ugualmente è in voi. E come una singola foglia non ingiallisce senza la muta consapevolezza di tutta la pianta, così chi compie il torto non può farlo senza il volere nascosto di voi tutti”*⁸⁶

⁸⁶ GIBRAN K., *Il Profeta*, op. trad. Milano 1986, pag. 59

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Compendio di Criminologia*, n.3/6, Firenze 2007

AA. VV., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. II, Milano 2004

AA. VV. (1997), “*Criteri per l'individuazione del circuito penitenziario della custodia attenuata*”, in *BION*, n. 1-3, p. 83.

AA. VV. (1969), “*Recidivismo e giovani adulti. Nati nel circondario di Roma negli anni 1928-1929-1930*”, in *Studi di criminologia*, n. 4, Roma

ARENDT H., *La banalità del male*, Milano 1964, pag. 75

ARMATI C., *Italia criminale. Personaggi, fatti e avvenimenti di un'Italia violenta*, Roma 2006, p. 238

AVANZINI B. B., *Devianza e controllo sociale*, Milano 2002, pag.126 ss.

BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, cap. XXVII, Milano 1964, pag. 70

BELLINO F., *Persona e Ragionevolezza*, Bari 1997, pag. 145 ss.

BION (*Bollettino Informativo dell'Osservatorio Nazionale*) n. 1-3,
dicembre 1998, pag. 3 ss.

BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino 1997, pag. 76

CANEPA M. - MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*,
Milano 2002, pag. 42 ss.

CASTALDO M., *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure
alternative*, Napoli 2005, pag 10 ss.

CATTANEO M. A., *Pena Diritto e Dignità Umana*, Torino 1990,
pag. 7

COMUCCI P., “ *Lo sviluppo delle politiche penitenziarie
dall'ordinamento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla
criminalità organizzata*”, in *Criminalità organizzata e politiche
penitenziario*, PRESUTTI A. (a cura di) Milano 1994, pag 5.

DELL'ANDRO R. (1963), “*I diritti del condannato*”, in *Justitia*,
n.3, pag. 275

DOLCINI E. (1950), “*La «rieducazione del condannato» tra mito e
realtà*”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pag. 57

GIANFROTTA F., “*Gli obiettivi dell’Amministrazione Penitenziaria*”, relazione al Convegno su «*L’Amministrazione Penitenziaria del 2000: un nuovo modello organizzativo*», Capri 1999, 12- 14 novembre

GIBRAN K., *Il Profeta*, op. trad. Milano 1986, pag. 59

GIOSTRA G. (1978), “*Un limite non giustificato in tema di misure alternative*”, in *Politica del Diritto*, pag. 435

GOGGI F. (1976), “*Elementi caratterizzanti del nuovo ordinamento penitenziario*”, in *Giustizia Penitenziaria*, I, pag. 118 ss.

GOZZINI M., “*L’ordinamento penitenziario dopo la legge 663/1986. Problemi ancora aperti*”, in *Carcere e territorio: i nuovi rapporti promossi dalla legge Gozzini ed un’analisi del trattamento dei tossicodipendenti sottoposti a controllo penale*, LOVATI A. (a cura di), Milano 1988, pag 27 ss.

GRAZIOSO M. G., “*La sperimentazione trattamentale negli Istituti a custodia attenuata prospettive e problematiche*”, D.A.P., Roma, 1989-90, p. 49

HEIDER F., *Psicologia delle relazioni interpersonali*, Bologna 1972

LEONARDI F. (2007), “*Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*”, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, Bologna, pag 7 ss.

MANCUSO R., *Scuola e carcere. Educazione, organizzazione e processi comunicativi*, Milano 2001, pag. 174 ss.

MANZINI V., *Trattato di Diritto penale italiano*, Milano 1908-19, pag. 6

MARGARA (1986), “*La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere*”, in *Questioni di giustizia*, pag. 519

MARINUCCI G. - DOLCINI E., *Manuale di Diritto Penale*, Milano 2006 pag. 523

MARTINES T., *Diritto Costituzionale*, Milano 2005 pag. 587

MASSARO P., *Controllo sociale e sistema penale. Profili storici e scenari di attualità*, Verona 2005, pag 165 ss.

NUVOLONE P., “Pena”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Milano 1982, pag. 787

PAJARDI D., *Oltre a sorvegliare e punire: esperienze e riflessioni di operatori sul trattamento e cura in carcere*, Milano 2008, pag 9 ss.

RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino 2002, pag. 233

SANTORO E.- TUCCI R. (2006), “*L’incidenza dell’affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, n. 1

SERRA A., *Poliziotto senza pistola*, Milano 2006, pag. 294

SOMMA E., “*La «Giurisdizionalizzazione» dell’esecuzione penale e processo di sorveglianza, in Pene e misure alternative nell’attuale momento storico*”, in *Atti del convegno di Lecce*, Milano 1977, pag. 159

VITALI, *Il lavoro penitenziario*, Milano 2001, pag. 7 ss.

VERDE S., *Massima sicurezza, dal carcere speciale allo Stato penale*, Roma 2002, pag. 54.

WILDE O., *De Profundis*, Milano 2009, pag. 68

SITI CONSULTATI

www.hrea.org

www.agesol.it

www.ristretti.it

www.youtube.com

www.lastampa.it

www.csdim.unical.it

www.psicologiagiuridica.com

www.fondiantichi.unimo.it

www.crimeblog.it

www.laureanaborrello.it

www.altrodiritto.unifi.it

www.ilcarcerepossibileonlus.it

www.fainotizia.it

www.personaedanno.it

www.undo.net

www.ffwebmagazine.it

www.progettoinnocenti.it